



UNIVERSITÀ DI PARMA

Dipartimento di Giurisprudenza,
Studi politici e internazionali
Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale

Uscire dal carcere: risocializzazione e lavoro

Relatrice:
Chiar.ma Prof.

Vincenza Pellegrino

Laureanda:

Carlotta Carrara

Anno Accademico 2021-2022

INDICE

Introduzione.....	3
CAPITOLO I “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.”.....	4
.....	4
1.1 Il lavoro e il carcere.....	5
1.2 Cenni di storia legislativa sul lavoro in carcere.	6
1.3 Nuovo quadro normativo; genus e species di lavori in regime detentivo	9
1.4 Genus: lavoro inframurario	10
1.5 Genus: Lavoro extramurario	14
1.6 Programma per lo sviluppo sostenibile 2030	17
1.7 Dimensione psicosociale: la vita in carcere	19
1.8 Un’analisi concreta sul campo del fattore occupazione in relazione alle recidive	21
CAPITOLO II il terzo settore e il lavoro	29
2.1 CSSA.....	31
2.2 Il “Collocamento” si apre al privato.....	32
2.3 Il Terzo Settore in azione	33
2.4 Le cooperative sociali.....	36
2.5 Normativa relativa alla gestione dei rapporti tra pubblico e privato	40
2.6 Strategie per il reinserimento e la risocializzazione dei detenuti	43
2.7 Le Cooperative parmensi che lavorano con i detenuti	46
CAPITOLO III Il Uepe.....	54
3.1 Uepe	54
3.2 ruolo assistente sociale all’interno dell’Uepe.....	60
3.3 Il Uepe e il lavoro dei detenuti	63
Conclusioni.....	69
Bibliografia	71
Sitografia.....	72

Introduzione

Il presente elaborato parte dal presupposto che l'esperienza della detenzione costituisca un elemento disequilibrante sia a livello di singolo individuo che di collettività. Proprio in virtù di questo postulato si cercherà di andare a dimostrare la fondamentale valenza del lavoro quale elemento veicolante il processo di risocializzazione e quindi si cercherà di dimostrare il valore riequilibrante dello stesso sia a livello individuale che sociale.

Dopo un percorso prettamente normativo che ha lo scopo di inquadrare correttamente tutti gli aspetti relativi al lavoro sia a livello sincronico che diacronico alla pena, si prenderanno in considerazione i principali aspetti psicosociali della vita in carcere e le ricerche specifiche sul nesso assenza di lavoro/recidiva. Il tutto porterà ad una riflessione più ampia sul significato del termine "risocializzazione" e ad una riflessione legata a ciò che accade e dovrebbe accadere a fine pena.

Il percorso ci porterà al punto in cui le vite dei singoli detenuti vengono prese in carico dai centri di servizio sociale per adulti, dal terzo settore, dalle cooperative sociali di tipo B e dalle associazioni. Si affronterà il discorso degli UEPE e delle loro declinazioni territoriali, ma una volta giunti a questo che può definirsi il punto di arrivo del percorso istituzionale, si abbandonerà la dimensione nazionale per avventurarsi nella realtà della casa circondariale di Parma e della concreta realtà territoriale.

In un percorso che va dal generale al particolare, si cercherà di portare il lettore a giungere in autonomia a considerazioni relative alla situazione cercando di stimolare la formazione di una sorta di conoscenza/coscienza individuale. Proprio per questo motivo si è deciso di non esprimere alcuna analisi personale nel corso della trattazione, ma di organizzare un percorso capace di costituire di per sé una specifica linea di pensiero.

Alla base di tutto ciò, la profonda convinzione personale che il problema dell'equilibrio sociale debba riguardare ogni singolo individuo, ma che sia necessario normalizzare a tutti i livelli prassi, protocolli e strutture multidisciplinari che si pongano l'obiettivo precipuo di essere luoghi di equilibrio a cui ogni individuo possa rivolgersi consapevolmente e proficuamente riconoscendo la propria valenza di "parte attiva" di un tutto organizzato e propositivo.

CAPITOLO I

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.”¹

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”²

“Il lavoro è fattore primario dell'attività economica e chiave di tutta la questione sociale³ e non deve essere inteso soltanto per le sue ricadute oggettive e materiali, bensì per la sua dimensione soggettiva, in quanto attività che permette l'espressione della persona e costituisce quindi elemento essenziale dell'identità personale e sociale della donna e dell'uomo.

Papa Francesco quasi quotidianamente sottolinea che nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l'essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita; che il lavoro è qualcosa di più che guadagnarsi il pane. Il lavoro dà la dignità e che non si dica “chi non lavora non mangia”, ma “chi non lavora ha perso la dignità!” Tutto questo porta alla presa di coscienza che, mentre in passato era considerato “povero” chi non poteva accedere a livelli decenti di consumo, oggi “povero” è, oltre a chi si trova nella situazione precedente, anche chi è lasciato o tenuto fuori dai circuiti di produzione di beni (e quindi è costretto all'irrelevanza economica) o vi è inserito con un lavoro non dignitoso (e quindi è costretto all'irrelevanza umana); per essi è invalso l'uso del termine *working poor*. [...] La persona umana è l'obiettivo finale (l'assoluto etico) rispetto al quale il lavoro è l'obiettivo intermedio principale [...]

Il lavoro riveste primaria importanza per la realizzazione dell'uomo e per lo sviluppo della società e per questo occorre che esso sia sempre organizzato e svolto nel pieno rispetto dell'umana

¹ Costituzione italiana art. 1

² Costituzione italiana art. 4

³ “Nell'architettura costituzionale, il lavoro è “primario tra i beni primari” (Mazziotti di Celso M. (1973), “*Lavoro (dir. cost.)*”, Enciclopedia del diritto, Milano), non è mero strumento per il conseguimento dei mezzi di sussistenza, bensì tramite necessario per l'affermazione della personalità e la partecipazione alla comunità nazionale e al suo sviluppo (Mortati C. (1975), “*Articolo 1*”, in Branca G. (ed.), Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna-Roma). Il lavoro è l'espressione primaria della partecipazione del singolo al vincolo sociale (Luciani M. (2010), “*Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*”, Argomenti di diritto del lavoro, 15(3), pp. 628-652): non sorprende, quindi, che possa configurarsi come strumento di fondamentale importanza per l'effettivo reinserimento del condannato nella comunità.” <https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/impresa-sociale/carcere-lavoro-e-impresa-sociale-verso-una-effettiva-rieducazione-dei-detenuiti/>

dignità [...] In conclusione, il lavoro ha da essere libero, dignitoso, creativo, partecipativo, solidale affinché crei vera inclusione sociale.”⁴

1.1 Il lavoro e il carcere.

Quanto detto vale ancora di più se il focus è mirato a considerare tutta quella “fetta” di popolazione che si trova a pagare un debito con la società in una situazione di limitazione della libertà personale oppure, se cerchiamo di delineare ciò che accade una volta che un detenuto riacquista la libertà.

Delineato il punto di interesse e il bacino d’utenza, risulta imprescindibile tracciare un quadro degli aspetti normativi relativi.

La trattazione non riguarderà il lavoro come sistema punitivo; non si farà quindi cenno alle colonie penali presso cui vengono o venivano scontate le pene svolgendo “lavori forzati” e tantomeno si farà riferimento alla normativa precedente al 1975 dove il lavoro veniva considerato parte della pena.⁵

Infatti a livello storico, in un primo momento, il lavoro viene utilizzato in carcere con funzione punitiva, come un quid ulteriormente afflittivo da affiancare alla privazione della libertà del reo⁶. Questa era l’impostazione del primo regolamento penitenziario del Regno d’Italia (1862), del Codice Zanardelli del 1889 e del Regolamento penitenziario del 1 febbraio 1891, n. 260, confermata dalla legislazione fascista degli anni Trenta. In questo senso la normativa risulta determinante per comprendere la radicale modificazione, ai giorni nostri, del concetto di reclusione.

In relazione al moderno concetto di lavoro come collante sociale, le fonti normative più antiche riguardano il lavoro all’interno degli istituti di pena nel corso del periodo detentivo dell’individuo.

⁴ Ciravegna, D, *Il lavoro, bene fondamentale per la persona e questione morale*, <https://www.politicainsieme.com/il-lavoro-bene-fondamentale-per-la-persona-e-questione-morale-di-daniele-ciravegna/>

⁵ Il termine campo di lavoro forzato indica un luogo nel quale i reclusi sono costretti a una forma di lavoro coatta - appunto il lavoro forzato - in funzione di una pena da scontare o per motivi di oppressione o schiavismo. Nella storia moderna, il termine riconduce in maniera specifica ai lager nazisti della seconda guerra mondiale, ai gulag sovietici, ai Laogai della Cina, ai killing-fields cambogiani e alle carceri private americane con utilizzo lavorativo dei detenuti.

⁶ G. Pera, *Aspetti giuridici del lavoro carcerario*, Foro Italiano (1971), pp. 64
Secondo il nostro Codice penale (v. art. 22, 23, 25), il lavoro è posto come una modalità d’esecuzione della pena detentiva e, per tanto, costituisce oggetto di un obbligo per il condannato 4

1.2 Cenni di storia legislativa sul lavoro in carcere.

“La normativa sul lavoro penitenziario si sviluppa intorno alla metà degli anni '70, risulta pensata come risposta agli episodi di tensione avvenuti nelle diverse realtà penitenziarie italiane. L'idea principale che si evince da questo contesto normativo è quella di guardare la “persona detenuta” non più come oggetto passivo di detenzione, ma come destinatario di una serie di interventi che vanno a costituire un percorso trattamentale articolato ed efficace, rispondente ad una finalità rieducativa.”⁷

L'art. 15 della l. 354/1975 - Ordinamento penitenziario (o. p.),⁸

individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa.

Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa delle persone in stato di detenzione sono definite dall'art. 20 come riformato dai d.lgs. 123 e 124/2018 che hanno recepito, intervenendo anche su altri articoli della legge, parte delle proposte elaborate durante i lavori degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale⁹.

Tipologie sociali

Prima di compiere un'analisi sistematica degli aspetti inerenti al lavoro durante e dopo il periodo di restrizione, è importante avere un quadro preciso delle tipologie “umane” e “detentive” che sarebbero attualmente coinvolte dalle iniziative atte al reinserimento e alla risocializzazione; è infatti proprio da lì che si deve partire per identificare gli interventi necessari.

⁷ I. Piccinini e P. Spagnolo, *Il reinserimento dei detenuti esperienze applicative e novità legislative*, Torino, Giappichelli, 2020. Pp197-210

⁸ Ministero della giustizia, “*Il lavoro dei detenuti*”, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.page#

⁹ Inaugurati a metà maggio 2015, gli Stati generali sull'esecuzione penale sono stati un lungo percorso di riflessione e proposta.

Operatori penitenziari, magistrati, avvocati, docenti, esperti, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo civile sono stati coinvolti in 18 tavoli di lavoro tematici, ognuno dei quali ha trattato un aspetto e messo a confronto punti di vista, anche diversi tra loro. Lo scopo: arrivare a definire un nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa per chi vi lavora e per chi vi è costretto. L'avvicendamento politico ha nei fatti però reso farraginoso l'applicazione concreta delle proposte redatte nel documento conclusivo.

Secondo le tabelle qui di seguito riportate e rese accessibili dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica¹⁰, si delinea una popolazione carceraria ben precisa con necessità di un intervento, almeno iniziale, ben preciso.

Detenuti presenti - aggiornamento al 31 marzo 2022

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione Situazione al 31 marzo 2022

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti Presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.656	1.709	60	287	22	3
BASILICATA	3	412	384	0	41	2	0
CALABRIA	12	2.704	2.684	55	535	28	1
CAMPANIA	15	6.113	6.708	314	896	152	2
EMILIA ROMAGNA	10	2.998	3.246	141	1.551	60	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	463	591	20	236	16	3
LAZIO	14	5.231	5.582	395	2.073	49	6
LIGURIA	6	1.109	1.319	58	741	26	11
LOMBARDIA	18	6.150	7.987	365	3.626	100	20
MARCHE	6	823	823	18	286	21	6
MOLISE	3	271	320	0	70	11	0
PIEMONTE	13	3.945	4.004	150	1.483	75	25
PUGLIA	11	2.906	3.908	182	574	95	1
SARDEGNA	10	2.575	2.017	32	437	31	2
SICILIA	23	6.448	6.070	205	946	118	5
TOSCANA	16	3.118	2.974	94	1.398	107	44
TRENTINO ALTO ADIGE	2	498	440	37	262	5	5
UMBRIA	4	1.336	1.402	40	407	8	1
VALLE D'AOSTA	1	177	142	0	84	1	0
VENETO	9	1.920	2.299	110	1.171	37	13
Totale	189	50.853	54.609	2.276	17.104	964	161

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Tralasciando l'aspetto del sovraffollamento della maggior parte degli Istituti e concentrandosi solo sulle percentuali degli "occupanti", possiamo vedere che all'incirca il 32% è straniero.

¹⁰Ministero della giustizia: <https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg>

Altro dato da tenere in considerazione è il 4% delle presenze che è femminile. Un numero così esiguo da far sì che si destinino loro perlopiù spazi ritagliati all'interno delle carceri maschili.¹¹

Altro capitolo ancora è quello della detenzione minorile. Al 15 gennaio 2022 erano 316 i minori detenuti nelle carceri minorili italiane, a fronte di 13.611 ragazzi complessivamente in carico ai servizi della giustizia minorile (il 2,3%).¹²

La lettura di questi dati rende lampante la necessità di occuparsi prima di tutto della formazione all'interno degli istituti di pena, in modo da cercare di colmare gli evidenti svantaggi di natura sociale, culturale e linguistica.

Katia La Regina¹³ sottolinea che intraprendere un percorso “scolastico”, acquisire competenze o coltivare forme di espressività artistica, “equivale ad esaltare le capacità funzionali e le possibilità di vita indipendente del detenuto e, correlativamente, la possibilità di reinvestimento nella società.”¹⁴ Infatti la stessa sottolinea come l'intraprendere un percorso di formazione possa ridurre lo spazio tra l'interno e l'esterno del carcere; permetta una scansione temporale positiva del tempo di restrizione e fornisca alla stessa un senso di costruzione per il futuro.

Creare un itinerario che favorisca una crescita emotiva e permetta all'individuo di divenire un attore consapevole della propria esistenza getta le basi di futuri possibili ed ha un ritorno positivo sull'intera società sia in termini economici che sociali.

Il tipo di risposta fornita ora al bisogno formativo risulta, purtroppo, spesso fallimentare.

Le criticità legate all'impianto organizzativo possono essere sostanzialmente riassunte in un'eccessiva “rigidità” dei percorsi formativi proposti che sono sostanzialmente finalizzati al conseguimento di un titolo specifico e legalmente riconosciuto.

Questo limite circoscrive spesso l'offerta a percorsi scolastici e universitari, mentre si deve necessariamente comprendere anche la formazione professionale. “Del resto, l'educazione al lavoro e la possibilità di sviluppare nuove competenze professionali sono il maggior deterrente nei confronti del ritorno alla criminalità e costituiscono la base più solida per un ritorno alla vita libera.”¹⁵

A ciò si possono aggiungere fondi e strumenti scarsi e “classi” troppo eterogenee per le quali risulta pressoché impossibile organizzare un percorso specifico condiviso.

¹¹ I. Piccinini e P. Spagnolo, *Il reinserimento dei detenuti esperienze applicative e novità legislative*, Torino, Giappichelli 2020, p.45

¹² Fazzini. L. “*Giustizia Minorile*” <https://www.osservatoriodiritti.it/2022/02/11/giustizia-minorile/>

¹³ K. la Regina, *Istruzione e formazione professionale*, Torino, Giappichelli 2020, pp.39-56

¹⁴ Op.cit.

¹⁵ Op.cit.

L'autrice a conclusione della sua disamina cita il lavoro degli Stati generali dell'esecuzione penale¹⁶ sottolineando che “occorre invece partire dai bisogni per costruire un'offerta formativa modulare, flessibile e personalizzata.” Conclusione che condivide dal lavoro degli Stati generali dell'esecuzione penale¹⁷.

La riforma attualmente in atto ha innovato percentualmente diversi aspetti, ma occorrerà tempo per vederne gli esiti concreti.

1.3 Nuovo quadro normativo; genus e species di lavori in regime detentivo

Nel nuovo quadro normativo il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi.

Non è obbligatorio, in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è affittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato dell'art. 1 della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato.

I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici.

¹⁶ A seguito delle condanne pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per i trattamenti inumani e degradanti subiti da persone detenute, diversi sono stati gli interventi normativi (quasi tutti operati nella forma del decreto-legge) e amministrativi (in prevalenza circolari) rivolti non solo a contenere il fenomeno del sovraffollamento carcerario⁴ ma anche, e in parte consequenzialmente, ad assicurare un miglioramento delle condizioni dei reclusi.

In questo contesto si inserisce l'iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia denominata «*Stati generali sull'esecuzione penale*», avviata nel maggio 2015 e conclusa nell'aprile 2016. [...]

I lavori degli Stati generali, coordinati da un Comitato di esperti, si sono così articolati su diciotto perimetri tematici affidati ad altrettanti Tavoli di lavoro, composti mediamente da dodici membri (docenti universitari, magistrati, avvocati, dirigenti penitenziari, rappresentanti del mondo del volontariato, della cultura e dello sport), con un coinvolgimento, dunque, di oltre duecento persone.

All'esito dei lavori ciascun tavolo ha prodotto una Relazione, preceduta, *medio tempore*, da un sintetico *report*, e, successivamente, il Comitato di esperti ha redatto un Documento finale nel quale sono state delineate le linee principali dell'iniziativa ed elaborate alcune ipotesi di intervento che occupano i diversi ambiti presi in considerazione.

¹⁷ A seguito delle condanne pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per i trattamenti inumani e degradanti subiti da persone detenute, diversi sono stati gli interventi normativi (quasi tutti operati nella forma del decreto-legge) e amministrativi (in prevalenza circolari) rivolti non solo a contenere il fenomeno del sovraffollamento carcerario⁴ ma anche, e in parte consequenzialmente, ad assicurare un miglioramento delle condizioni dei reclusi.

In questo contesto si inserisce l'iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia denominata «*Stati generali sull'esecuzione penale*», avviata nel maggio 2015 e conclusa nell'aprile 2016. [...]

I lavori degli Stati generali, coordinati da un Comitato di esperti, si sono così articolati su diciotto perimetri tematici affidati ad altrettanti Tavoli di lavoro, composti mediamente da dodici membri (docenti universitari, magistrati, avvocati, dirigenti penitenziari, rappresentanti del mondo del volontariato, della cultura e dello sport), con un coinvolgimento, dunque, di oltre duecento persone.

All'esito dei lavori ciascun tavolo ha prodotto una Relazione, preceduta, *medio tempore*, da un sintetico *report*, e, successivamente, il Comitato di esperti ha redatto un Documento finale nel quale sono state delineate le linee principali dell'iniziativa ed elaborate alcune ipotesi di intervento che occupano i diversi ambiti presi in considerazione.

È possibile classificare le forme di lavoro penitenziario e le modalità di esecuzione dello stesso, in due grandi categorie (genus), in cui il luogo di svolgimento della prestazione funziona da elemento qualificante:

-lavoro inframurario, termine con cui è indicata ogni attività lavorativa svolta dai detenuti all'interno dell'istituzione carceraria;

-lavoro extramurario, a indicare le attività svolte dal detenuto lavoratore all'esterno delle mura del penitenziario.

Ciascun genus presenta proprie sottocategorie (species).

Le due macro-categorie si distinguono in base all'organizzazione dell'attività lavorativa, ma hanno stessa natura giuridica, riconducibile allo schema del rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.

1.4 Genus: lavoro inframurario

Specie: alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria

In particolare, il lavoro inframurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è anche detto dei c.d. lavori domestici, in quanto strutturato in tutta una serie di attività, per lo più improduttive, che contribuiscono a far funzionare l'apparato carcerario mediante la produzione di servizi destinati all'istituzione stessa (si pensi, ad esempio, al servizio di cucina per detenuti e per operatori penitenziari o al servizio di pulizia dei locali comuni).

A caratterizzare questa species di lavoro inframurario è l'assenza di quella trilateralità di rapporti (tra detenuto lavoratore, amministrazione penitenziaria e datore di lavoro) che individuiamo, invece, in tutte le altre forme di lavoro penitenziario. Nell'ipotesi in esame, infatti, manca del tutto la figura di un datore distinta da quella dell'amministrazione penitenziaria, cosicché la stessa fondamentale distinzione tra nesso punitivo e nesso di lavoro, appare molto più difficile da individuare nei suoi esatti contorni. Viene pertanto a delinearsi un rapporto di lavoro del tutto speciale, in cui esigenze rieducative del condannato risultano strettamente collegate ad elementi appartenenti alla normale disciplina del lavoro subordinato (o autonomo).

I d.lgs. del 2 ottobre 2018 n. 123 e 124 sono intervenuti sull'art. 20 dell'o.p., valorizzando la produzione per autoconsumo le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di

prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto. È inoltre prevista la possibilità di destinare gli introiti delle lavorazioni penitenziarie al finanziamento per lo sviluppo del lavoro e della formazione professionale.

Si tratta solitamente di mansioni di tipo domestico, industriale e agricolo.

- Il lavoro domestico comprende i servizi relativi alla gestione quotidiana dell'istituto: pulizie, facchinaggio, preparazione e distribuzione dei pasti, piccoli interventi di manutenzione del fabbricato, attività di magazzino e alcune mansioni retribuite dall'amministrazione, esclusive dell'ambiente penitenziario come lo scrivano, addetto alla compilazione di istanze, e l'assistente di un compagno ammalato o non autosufficiente.

- Le lavorazioni industriali producono in gran parte forniture di vestiario e corredo, di arredi e quant'altro destinato al fabbisogno di tutti gli istituti del territorio nazionale. Si avvalgono principalmente di sarti, calzolai, tipografi, falegnami e fabbri e si svolgono in laboratori e officine presenti all'interno delle carceri.

- Le attività agricole occupano detenuti con varie specializzazioni, come apicoltori, avicoltori, mungitori, ortolani che lavorano nelle colonie agricole (case di reclusione di Isili, Mamone Is Arenas in Sardegna e nell'isola di Gorgona) e nei tenimenti agricoli presenti in circa 40 istituti penitenziari.

I detenuti che lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria percepiscono una remunerazione pari ai 2/3 di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Un aumento delle retribuzioni di circa l'80 % in adeguamento agli importi previsti dal CCNL decorrente dal 1994 è entrato in vigore dal 1° ottobre 2017 e un secondo dal 1° luglio 2019.

Specie: alle dipendenze di terzi.

Il lavoro inframurario alle dipendenze di terzi, invece, è anche detto delle c.d. lavorazioni, così da porre l'accento sul carattere produttivo (si pensi alla produzione di coperte, o al confezionamento del vestiario e della biancheria per gli agenti di custodia e per i detenuti, o, ancora, ad attività di falegnameria) di tali attività, organizzate su base industriale e modellate sul prototipo di quelle proprie dell'ambiente libero.

Il DPR 230/2000 - Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario ha introdotto la possibilità per imprese e cooperative sociali di avvalersi di manodopera detenuta e di organizzare e gestire le officine e i laboratori all'interno degli istituti. Per promuovere l'ingresso di attività esterne nelle carceri sono stati previsti degli incentivi per gli imprenditori come la concessione dei locali in comodato dalle direzioni (art. 47 regolamento di esecuzione) utilizzando

gratuitamente i locali e le attrezzature già esistenti e come gli sgravi economici previsti dalla l. 193/2000 (cd. Smuraglia).

Sugli sgravi fiscali si fa riferimento al PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2021 - Rideterminazione degli importi ed elenco dei soggetti ammessi a fruire degli sgravi fiscali, previsti dalla legge 193/2000, per il 2022.

La legge Smuraglia ha consentito innovazioni di grande rilievo estendendo la definizione di persone svantaggiate, contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, alle categorie già contemplate dall'art. 4 l. 381/1991 alle "persone detenute o internate negli istituti pena".

La legge offre benefici fiscali ai datori di lavoro che assumono detenuti, anche come lavoratori esterni con rientro notturno in istituto (art. 21 o.p.) pari a 520 euro sotto forma di credito d'imposta per ogni detenuto assunto, uno sconto del 95% sui contributi che il datore di lavoro versa allo stato per la pensione e l'assistenza sanitaria, benefici che si estendono ad un periodo di 18 o 24 mesi successivi alla scarcerazione.

Le retribuzioni dei lavoratori alle dipendenze di soggetti esterni sono uguali a quelle dei lavoratori liberi. Il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l'attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le direzioni è definito tramite convenzioni. I datori di lavoro devono versare alla direzione dell'istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute di legge e l'importo di eventuali assegni familiari.

La novità più evidente introdotta dalla L. 193, cioè la possibilità di ottenere sgravi fiscali, in realtà si concretizza in una "citazione" di sgravi non meglio identificati, ed anzi rimandati nella loro definizione concreta ad apposito decreto del Ministero della Giustizia da emanarsi di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 maggio di ogni anno, da parte di altri soggetti imprenditoriali, oltre alle imprese sociali, che assumano lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgano effettivamente attività formativa nei confronti dei detenuti, ed in particolare dei giovani detenuti.

Il successivo Art. 6 ragguaglia modalità ed entità di tali agevolazioni alle risorse finanziarie disponibili.

Dal canto suo il Regolamento 230, agli Artt. 48 e 54, disciplina il lavoro esterno e il lavoro in semilibertà, richiamando espressamente l'applicazione dei diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.

Le ultime due novità degne di nota che ci pare debbano esser richiamate riguardano in primis il disposto dell'Art. 5, comma 2 della L. 193, secondo il quale: "Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di

socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.”

Sempre la L. 193, infine, dispone all'Art. 1, laddove modifica l'Art. 4 della 381 introducendovi il comma 3 bis, e all'Art. 3, laddove coinvolge le imprese che assumono detenuti, che: “Gli sgravi contributivi o le agevolazioni di cui al presente comma (Art. 1 per i primi, Art. 3 per le seconde, n.d.r.) si applicano anche nel periodo di 6 mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.”¹⁸

Meccanismi di accesso

Con riferimento, infine, ai meccanismi di accesso all'intero genus lavoro inframurario, occorre anzitutto evidenziare come con una serie di opportuni interventi legislativi siano state abbandonate quelle prerogative discrezionali, prima riconosciute alla direzione carceraria, che consentivano di utilizzare l'assegnazione al lavoro interno in un'ottica, nel migliore dei casi, premiale.

Mentre in origine la disciplina penitenziaria si limitava a prevedere che, ai fini dell'assegnazione del detenuto al lavoro, la direzione dovesse tener conto dei desideri di questo, delle sue attitudini e delle sue condizioni economiche e familiari, l'attuale formulazione della norma indica non soltanto i criteri di priorità (art. 49 reg. esec. O.P.) da utilizzare nell'assegnazione al lavoro, ma fissa altresì tutta una serie di procedure necessarie a tipizzare un vero e proprio sistema di collocamento per l'intero genus lavoro inframurario: da un lato con la previsione di graduatorie fissate in due apposite liste, una generica e l'altra per mestiere, graduatorie per le quali è istituita una commissione ad hoc (art. 47, c. 8, reg. esec. O.P.) incaricata di redigerle, dall'altro con la specificazione che la stessa direzione dell'istituto provvede ad elencare, in un'apposita tabella, quali e quanti sono i posti di lavoro disponibili all'interno di ogni singolo penitenziario. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione interna al carcere, è approvata, assieme al piano annuale di lavoro redatto dalla direzione dell'istituto, dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario (art. 25 bis c. 6 O.P.).

Resta fermo il principio secondo cui, ai fini dell'assegnazione al lavoro inframurario, influiranno, oltre al tipo di lavorazione concretamente disponibile, anche il comportamento tenuto dal detenuto durante il periodo di detenzione (art. 49 reg. esec. O.P.).

Come accennato precedentemente, allo stato attuale, l'ordinamento penitenziario prevede la costituzione di:

¹⁸Ristretti, “pena, rieducazione e lavoro” <http://www.ristretti.it/>

- commissione per il lavoro penitenziario in ogni istituto - art 20 comma 4 o.p.
- commissioni regionali per il lavoro penitenziario - art. 25-bis o. p..

La commissione per il lavoro penitenziario è composta dal direttore o da un dirigente penitenziario delegato, dal dirigente sanitario, da responsabili delle aree pedagogica e sicurezza, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, da rappresentanti sindacali e dal direttore del centro per l'impiego, forma elenchi di detenuti per l'assegnazione dei posti di lavoro e stabilisce criteri per il loro l'avvicendamento.

Le commissioni regionali sono consultate, insieme ai Provveditorati e alle direzioni degli istituti, nell'organizzazione delle lavorazioni penitenziarie.

Le direzioni predispongono tabelle nelle quali sono elencati i posti relativi alle lavorazioni interne, industriali, agricole ed ai servizi di istituto nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o nelle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.

1.5 Genus: Lavoro extramurario

Species: esterno o in regime di semilibertà.

Passando all'analisi del secondo genus di lavoro penitenziario, la distinzione da operare è tra lavoro all'esterno secondo la nozione di cui all'art. 21 O.P. e lavoro extramurario in regime di semilibertà. La disciplina di riferimento della species lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. è rinvenibile, appunto, nell'art. 21 della legge n. 354/1975 (profondamente novellato dalla legge n. 663/ 1986) e nell'art. 48 reg. esec. O.P..

In primo luogo emerge come, nella stesura originaria della norma, l'art. 21 sia stato dettato unicamente per disciplinare il lavoro all'esterno inteso come semplice variabile del lavoro penitenziario, ovvero come un qualcosa che dovesse unicamente riguardare le modalità di svolgimento dello stesso; pertanto nessun tratto della sua organizzazione si traduceva in una modifica di fatto del regime detentivo del detenuto lavoratore, al quale non venivano concessi né possibilità di movimento né spazi di libertà autonomi invece preclusi agli altri internati. Coerentemente con questa impostazione, tra le possibili attività a cui destinare i lavoratori detenuti, la legge indicava soltanto le lavorazioni presso aziende agricole o industriali, tralasciando volutamente gli impieghi commerciali che mal si conciliavano con la situazione di isolamento coatto che doveva continuare a caratterizzare la condizione del detenuto (si pensi alla differenza di condizioni che intercorre tra lavorazioni agricole, per lo più costituite in zone

recintate, o lavorazioni industriali, dove anche i lavoratori liberi sono sottoposti a un controllo costante sulla loro presenza, e un impiego commerciale, ad esempio, in un negozio, sempre a diretto e continuo contatto con le persone esterne). Negli stessi termini si poneva l'originaria previsione legislativa (venuta meno con la riforma Gozzini¹⁹) che prevedeva l'obbligo di scortare i detenuti negli spostamenti all'esterno del penitenziario; con l'attuale formulazione, invece, l'assegnazione al lavoro senza scorta è divenuta regola generale, essendo prevista soltanto la possibilità, in via residuale, di mantenere la stessa per motivi di sicurezza e dietro la preventiva autorizzazione del Magistrato di sorveglianza.

Con l'accesso al lavoro extramurario il detenuto è ammesso a svolgere un'attività che, attuandosi al di fuori delle mura carcerarie e comportando l'immissione in una normale organizzazione produttiva alle dipendenze di un normale imprenditore, si differenzia dal lavoro libero essenzialmente e soltanto in ragione della particolare condizione soggettiva del prestatore d'opera. Il legame giuridico si instaura tra lo stesso lavoratore e l'impresa, la quale assume, perciò, la posizione di datore di lavoro con tutti gli oneri relativi connessi. In riferimento, poi, ai meccanismi di accesso al lavoro extramurario ex art. 21 O.P., l'originaria previsione normativa di cui all'art. 46 reg. esec. O.P. stabiliva che spettasse alla stessa amministrazione penitenziaria l'iniziativa di individuare, anche attraverso i locali uffici pubblici del lavoro, le aziende ritenute «idonee» a collaborare al trattamento penitenziario e disposte ad offrire adeguati posti di lavoro. Rispetto al collocamento ordinario il procedimento era praticamente inverso: l'azienda, infatti, anziché richiedere personale agli uffici del lavoro selezionando tra gli iscritti alle liste di collocamento, si dichiarava disponibile, su preventiva richiesta della direzione penitenziaria e d'intesa con essa, ad offrire ad uno o più detenuti un posto di lavoro adeguato al trattamento penitenziario. Con l'attuale formulazione della norma (art. 48 D.P.R. 230/2000) l'assegnazione al lavoro extramurario è disposta, quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento, con provvedimento discrezionale opportunamente motivato (mediante la specificazione degli elementi concreti in base ai quali è stato esercitato il potere discrezionale e l'indicazione delle indagini svolte nell'istruzione della pratica) del direttore dell'istituto, provvedimento che diviene esecutivo dopo l'approvazione (si parla di "autorizzazione" se il riferimento è agli imputati) del Magistrato di sorveglianza (art. 21, c. 4, O.P.). La circostanza che il provvedimento di ammissione al lavoro extramurario sia adottato da un organo giurisdizionale, ha presto determinato delle conseguenze sul piano della qualificazione del decreto in termini di mero atto amministrativo o di atto giurisdizionale.

¹⁹ La legge 663/1986: la Legge Gozzini regola la possibilità di modulare e graduare la pena nel corso dell'esecuzione in modo da favorire il processo rieducativo del condannato.

Lavoro di pubblica utilità

Il d.lgs 124/2018 ha inoltre definito, con l'introduzione dell'art. 20-ter ord. penit. e con la modifica del comma 4-ter dell'art.21, un'altra modalità di lavoro penitenziario in un'ottica riparativa: il lavoro di pubblica utilità distinto dal lavoro di pubblica utilità come sanzione penale sostitutiva.

E' praticabile a titolo volontario e gratuito, salva la possibilità di prevedere un minimo di rimborso spese erogato dalla Cassa delle Ammende o dagli Enti presso cui viene svolto, a favore di istituzioni pubbliche, soggetti privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di esecuzione.

Può anche essere svolto all'interno degli istituti o per il sostegno delle famiglie delle vittime dei reati commessi da chi svolge il lavoro di pubblica utilità, secondo quanto disposto dal comma 4-ter dell'art.21.

Le modalità con cui deve svolgersi non devono comunque pregiudicare esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dei condannati e degli internati.

Numerosi sono i protocolli d'intesa per percorsi lavorativi di pubblica utilità che hanno portato all'individuazione di un modello di collaborazione con istituzioni pubbliche e private e l'impiego di un rilevante numero di detenuti in servizi a favore della collettività.

Il lavoro extramoenia durante il periodo di limitazione della libertà

Il detenuto, scontata parte della pena, può chiedere di essere ammesso a lavori all'esterno, come dipendente o lavoratore autonomo, nonché frequentare corsi di formazione professionali, attraverso le misure alternative previste (art. 21, semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale).

Solo in affidamento percepisce lo stipendio direttamente dal datore di lavoro, mentre in semilibertà e in art. 21 lo percepisce tramite la direzione penitenziaria. Diversamente dal lavoro intramurario, nel rapporto di lavoro con privati il licenziamento può avvenire solo per "giusta causa" definita dalle leggi ed in particolare dai contratti nazionali di Categoria.

Per i minori è prevista la misura della messa alla prova, che consente di svolgere gratuitamente attività socialmente utili in sostituzione della pena. La copertura assicurativa è competenza del Ministero della Giustizia, per cui nulla ricade sugli Enti Pubblici, Associazioni o Cooperative

Sociali che ne usufruiscano, purché limitatamente ad alcune ore settimanali ed a tempo determinato.

1.6 Programma per lo sviluppo sostenibile 2030

Le riflessioni e la normativa inerenti la dignità, la riabilitazione e la ri-socializzazione dei detenuti non hanno matrice esclusivamente italiana; infatti “Nel settembre 2015 i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno concordato un programma per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030, sostanziato in diciassette obiettivi, che, perseguiti congiuntamente da ciascuno Stato, disegnano un piano d’azione “per le persone, il pianeta e la prosperità” (ONU, Assemblea Generale – p. 1²⁰). Tra gli obiettivi rientrano, ad esempio, la lotta alla povertà e al cambiamento climatico, e il rafforzamento della pace universale.

Quest’ultimo obiettivo, il numero 16, mira a “promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli” (ONU, Assemblea Generale ²¹).

Un sistema giudiziario che aspiri alla rieducazione (per alcuni, educazione) del detenuto affinché non torni a delinquere e sia dotato di nuovi strumenti del vivere civile ha un ruolo non secondario nell’assicurare lo sviluppo di una società pacifica, inclusiva e caratterizzata da un benessere più diffuso.

Tale obiettivo, infatti, per la sua piena realizzazione, non può trascurare le persone detenute sia nel momento della permanenza nell’istituto penitenziario, sia in quello successivo del reinserimento nella comunità²². Come evidenziato dalla relazione degli Stati Generali sull’Esecuzione Penale, per quanto molto sia stato fatto negli ultimi tempi, sia a livello legislativo, che amministrativo, la realtà carceraria “è ancora distante dalle connotazioni e dal compito che alla pena assegna la Costituzione”²³, ovvero la rieducazione del detenuto e il suo reinserimento nella collettività. Basti pensare, ad esempio, al numero ancora alto di suicidi ed episodi di violenza, alle carenze igieniche e inadeguatezza dell’assistenza sanitaria, alla diffusa mancanza di

²⁰ ONU (2015), *Assemblea Generale*, 21 Ottobre 2015. <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>

²¹ ONU (2015), *Assemblea Generale*, 21 Ottobre 2015. <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>

²² I detenuti ed ex detenuti sono, non a caso, ricompresi tra le persone svantaggiate dal Reg. CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 e dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (recante “Disciplina delle cooperative sociali”).

²³ Cfr. Stati Generali sull’Esecuzione Penale, Documento finale, p. 5.

lavoro intra ed extra murario, alle carenze dell'assistenza post-penitenziaria, all'elevata percentuale dei casi di recidiva²⁴.”²⁵

“Nella realtà dei fatti solo una minoranza dei detenuti lavora: i dati del ministero della giustizia aggiornati al 30 giugno 2021 evidenziano che sono 17.957, a fronte di una popolazione carceraria di circa 53mila detenuti.

A lavorare è solo un detenuto su tre e la maggior parte di loro, 15.827 persone, ha un impiego alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria.

Dei 2.130 carcerati che sono impiegati da soggetti terzi, solo poche centinaia lavorano fuori dal carcere. Per un detenuto, lavorare è molto più difficile di quanto possa sembrare e spesso l'impiego si scontra con il fine del reinserimento sociale, perché riguarda attività interne poco "professionalizzanti" e difficilmente replicabili all'esterno una volta scontata la pena.”²⁶

“All'interno del portale del Ministero della Giustizia è possibile consultare la “Vetrina dei prodotti dal carcere”, che espone i prodotti creati per istituto penitenziario coinvolto ²⁷. Ad oggi, nonostante gli sgravi fiscali e le agevolazioni previste dalla legge Smuraglia, il numero di detenuti che lavora è ancora molto contenuto, come si evince dai numeri riportati. A pesare sulla quantità di iniziative commerciali svolte all'interno del carcere è certamente un contesto particolarmente rigido di regole, per esempio per permessi e spostamenti, che mal si concilia con la flessibilità e la rapidità richiesta nel mondo del lavoro.”²⁸

Perché sia effettivamente raggiunto o quantomeno sia perseguibile il fine del reinserimento lavorativo del detenuto entro la società, non sembra sufficiente l'offerta al soggetto ristretto nella libertà personale di un'opportunità di lavoro qualsivoglia. Considerate, infatti, le difficoltà occupazionali e la competitività che caratterizzano l'odierno mercato del lavoro italiano, così come del resto avviene su scala mondiale, la spendibilità e l'appetibilità della forza lavoro offerta

²⁴ La potenzialità rieducativa ed inclusiva del lavoro è confermata da diversi studi che hanno evidenziato il legame tra lavoro in carcere e riduzione della recidiva. (K.T. Schnepel, *Good Jobs and Recidivism*, The Economic Journal, 2018 pp. 447-469; S. Sedgley, C.E. Scott, N.A. Williams, D. Frederick, *Prison's Dilemma: Do Education and Jobs Programmes Affect Recidivism?* *Economica*, 2008, pp. 497-517).

Il lavoro, in quanto attività risocializzante e responsabilizzante, può incidere dunque in maniera positiva sulla recidiva (Antigone (2017), *Torna il carcere*, XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione, antigone.it)

²⁵ “*Carcere, lavoro e impresa sociale*”: <https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/impresa-sociale/carcere-lavoro-e-impresa-sociale-verso-una-effettiva-rieducazione-dei-detenuti/>

²⁶ Cecchini C. in <https://ristretti.org>.

²⁷ (E. Maglia, *Simulatori d'impresa negli istituti di pena: strumenti per l'inclusione sociale*, Welforum.it, 18 dicembre)

²⁸ “*Carcere, lavoro e impresa sociale*” <https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/impresa-sociale/carcere-lavoro-e-impresa-sociale-verso-una-effettiva-rieducazione-dei-detenuti/>

dai detenuti sono minime, se non del tutto nulle nelle ipotesi in cui, il soggetto che dovrebbe essere reinserito nel circuito produttivo, non possieda alcuna preparazione professionale.

Cosicché sfatata l'illusione di poter costruire un carcere-fabbrica e preso atto della scarsità di posti di lavoro reperibili dall'amministrazione penitenziaria a favore dei detenuti, il legislatore ha avviato una diversa strategia al fine di favorire l'attività lavorativa e dunque il reinserimento sociale dei detenuti. Il recente orientamento legislativo è teso ad adoperare strumenti di una politica del lavoro innovativa e dinamica per correggere il gioco della libera concorrenza sul mercato del lavoro che va a tutto svantaggio delle categorie ai margini o escluse dalla competizione, nel nostro caso *in primis* detenuti o ex-detenuti. In particolare il legislatore ha adottato a tal fine essenzialmente tre espedienti: il sostegno all'operato delle cooperative sociali, specialmente di tipo "B" per l'appunto "finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" (art. 1 legge n. 381 del 1991); la previsione di sgravi contributivi e fiscali a favore degli imprenditori disposti ad offrire opportunità di lavoro ai detenuti; e infine l'approntamento di forme contrattuali "flessibili", ovvero capaci di modellarsi secondo le esigenze del lavoratore e del datore di lavoro. Lo scopo di tali accorgimenti è quello di creare una sorta di ambiente protetto in cui deve essere effettuato il reinserimento lavorativo della persona svantaggiata - il detenuto- in modo da facilitare il passaggio fra lo stato di disoccupazione forzata o volontaria e l'inclusione nel normale mercato del lavoro, laddove è necessario che il prestatore di lavoro arrivi preparato professionalmente ma soprattutto motivato e pronto a reggere i ritmi frenetici imposti oggi da qualsiasi attività lavorativa.

1.7 Dimensione psicosociale: la vita in carcere

Dopo l'analisi della situazione a livello normativo e alcuni accenni agli aspetti legati alla realizzazione in concreto del dettato giuridico, appare altresì imprescindibile fare cenno agli aspetti prettamente psicosociali legati alla detenzione e, conseguentemente, all'impatto che tale aspetto viene ad avere sul reinserimento sociale e lavorativo. E' fatto socialmente riconosciuto che, per chi frequenta il carcere, il disturbo mentale non è evento che riguarda solo gli internati o pochi detenuti per i quali potrebbero bastare alcune misure di contenimento. "Si tratta purtroppo di un problema diffuso negli Istituti di pena ordinari" (Ardita, 2006).

Si riscontra l'insorgere di problematiche di tipo psichico nella fase di ingresso in carcere, durante la fase detentiva ed infine, nella fase prossima alla scarcerazione. Goffman²⁹ (1961) distingue quattro forme di adattamento.

²⁹ E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi, 1968.

Adattamento intransigente: il detenuto entra volontariamente in urto con l'istituzione rifiutando qualsiasi forma di collaborazione. Secondo Goffman, si assisterebbe a questo tipo di comportamento in particolar modo durante la fase iniziale e sarebbe una reazione temporanea al primo periodo di reclusione.

Adattamento regressivo: il detenuto si ritira in un mondo personale, si disinteressa della propria situazione giuridica, ignora i legami col mondo esterno, è profondamente indifferente a quanto avviene intorno a lui. Tende a rifiutare tutte le forme di socialità rinchiudendosi in se stesso e isolandosi quasi completamente dalla vita di relazione dell'Istituto. Il ritiro dalla situazione è di solito causato dalla constatazione della propria impotenza a lottare contro il Sistema.

Adattamento ideologico: il detenuto accetta o finge di accettare senza riserve la condanna inflittagli, comportandosi da "detenuto modello".

Adattamento entusiastico: il detenuto accetta completamente la realtà carceraria come unica possibile, costruisce la propria esistenza sulla base della prassi istituzionale, ignorando quasi completamente la vita esterna percepita come pericolosa e quindi temuta.

La maggior parte dei detenuti tende a non assumere un tipo di comportamento ben definito, oscillando da una forma di adattamento all'altra.

"L'ambiente delle istituzioni carcerarie può favorire la "soluzione", in chiave di disagio psichico, ad una condizione di vita particolarmente difficile. Sono state riscontrate, infatti, alcune forme morbose psicopatologiche caratterizzate dal legame esistente fra la loro insorgenza e lo stato di detenzione, esistono cioè vere e proprie forme psicopatologiche, con sintomi caratteristici, che insorgono in individui in detenzione e che non si osservano in altri ambienti.

L'organismo dell'uomo detenuto reagisce con maggiore ricettività agli agenti patogeni, si abbassano le difese immunitarie e lo stress da carcerazione abbassa le difese psichiche.

Assistiamo all'insorgenza di modificazioni sensoriali: le dimensioni della cella trasformano lo sguardo da "lungo" a "corto" alterando la vista; l'olfatto si anestetizza perché l'odore del carcere è pesante, stagnante, penetrante, uniforme; l'udito si acutizza, ma si connette all'emozione della paura (il rumore delle sbarre, dei cancelli, delle chiavi, delle grida, dei richiami e dei lamenti) e paradossalmente sopraggiunge la sordità come difesa; la privazione del contatto con vari tipi di materiali (vetro, metallo, lacci) riduce la gamma tattile. In carcere la giornata è fortemente ritualizzata, sempre spaventosamente uguale. Con il passare del tempo in carcere si subiscono gravi alterazioni anche del linguaggio, del movimento, della sessualità. Inoltre, l'isolamento, cioè la carenza di interazione fra interno ed esterno e la privazione di stimoli, facilitano il deterioramento mentale."³⁰

³⁰Foglia, C, "*le sindromi penitenziarie*" <http://www.cinziafoglia.it/Images/Sindromi-penitenziarie.pdf>

La disamina delle percentuali di inserimento sociale e l'esame dei numerosi casi di reiterazione di reati da parte degli stessi soggetti più e più volte reclusi, rendono immediata una inconfutabile considerazione: l'obiettivo principale di ridurre pericolosità sociale e recidiva non sono stati efficacemente realizzati nella maggior parte dei casi trattati negli Istituti di Pena.

Benché le statistiche reali e comparabili sul recidivismo non siano note ufficialmente, gli organi politici ammettono platealmente percentuali preoccupanti che si aggirano intorno al 67- 80 % del tasso stimato di reiterazione dei crimini. Si tratta di un'evidente situazione di impasse operativa che deve suggerire soluzioni alternative che siano in grado di attuare nuove strategie di intervento in ambito di rieducazione del reo e di assicurare il contenuto delle norme in materia di trattamento e reinserimento sociale.

1.8 Un'analisi concreta sul campo del fattore occupazione in relazione alle recidive

Se esista o meno un nesso diretto tra la tendenza a commettere recidive e la posizione lavorativa di un ex detenuto possiamo evincerlo dallo studio: L'Effetto Deterrente del Carcere: Evidenza da un Esperimento Naturale Titolo Originale "The Deterrent Effects of Prison: Evidence from a Natural Experiment" (Traduzione curata dalla dott.ssa Francesca Carbone, del Centro Studi di "Ristretti Orizzonti")³¹

Nello studio citato si analizza l'effetto deterrente e di conseguenza si sono raccolti dati relativi sia l'incidenza della recidiva che le tipologie di individuo coinvolto nello studio. Il tutto parte dall'analisi del Disegno di Legge sull'Indulto approvato dal Parlamento italiano nel luglio 2006 emanato per intervenire sulla condizione di sovraffollamento diffusa nelle carceri italiane, che prevede una riduzione immediata della pena detentiva pari a tre anni per tutti i detenuti che hanno commesso un crimine prima del 2 maggio 2006. Conseguentemente all'approvazione del disegno di legge, quasi 22000 detenuti sono stati rilasciati dalle carceri italiane il 1° Agosto 2006. Il provvedimento stabilisce che se un ex-detenuto ricommette un crimine nei cinque anni successivi alla sua scarcerazione, si troverà a dover scontare la pena rimanente sospesa dall'indulto (variabile da 1 a 36 mesi), più la condanna inflitta per il nuovo reato. Agli autori è stato concesso l'accesso alla documentazione del database del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria italiana (DAP) sulla popolazione degli individui scarcerati in virtù della legge sull'Indulto fra il 1° agosto 2006 e il 28 febbraio 2007. Il dataset include 25813 individui, l'85% dei quali è composto da individui scarcerati il 1° agosto 2006. Per ogni individuo, oltre a un largo insieme di variabili a livello individuale, questi dati forniscono informazioni riguardo al verificarsi o meno di nuove

³¹ F. Drago Università degli Studi di Napoli Parthenope e R. Galbiati, European University Institute Pietro Vertova Università di Bergamo e Università Bocconi Discussion Luglio 2007.

violazioni di legge nel periodo che va dalla loro scarcerazione al 28 febbraio 2007. Servendoci della variazione esogena nei livelli sia del tempo scontato in carcere che della punizione attesa per lo stesso gruppo di condanne, possiamo determinare l'effetto dei precedenti periodi trascorsi in carcere sull'effetto deterrente delle condanne attese³².

³² I risultati mostrano che un periodo più lungo trascorso in carcere tende a diminuire l'effetto deterrente di un mese aggiuntivo di condanna attesa. Questo risultato è difficile da conciliare con la teoria della deterrenza specifica, secondo la quale una più forte esperienza di punizione dovrebbe aumentare la sensibilità a future punizioni attese.

Tabella I: Statistica Descrittiva

		Intero campione	Criminali Recidivi		
<i>Numero delle Osservazioni</i>		20452	2397		
<i>Caratteristiche Individuali</i>		<i>Media</i>	<i>Deviazione standard</i>	<i>Media</i>	<i>Deviazione standard</i>
Recidiva		0,12	0,32		
Età di uscita		36,71	9,93	34,40	8,63
Periodo Scontato in carcere, in Mesi		24,81	29,94	23,03	26,41
Lunghezza della Pena		39,79	33,34	36,34	30,00
Pena Residua		14,98	10,46	13,31	9,88
		<i>Frequenza</i>	<i>Frequenza</i>		
Nazionalità					
	Italiana	0,63		0,62	
	Non Italiana	0,37		0,38	
Stato Civile					
	Coniugato	0,29		0,20	
	Libero	0,58		0,68	
	Altro	0,13		0,12	
Istruzione					
	Analfabeta	0,02		0,02	
	Elementare	0,33		0,31	
	Media	0,52		0,51	
	Superiore	0,05		0,04	
	College (Laurea o equivalente)	0,01		0,01	
	Altro	0,09		0,09	
Occupazione					
	Permanentemente Occupato	0,35		0,24	
	Lavoro temporaneo	0,08		0,07	
	Disoccupato	0,47		0,58	
	Studente	0,01		0,01	
	Pensionato	0,01		0,01	
	Altro	0,08		0,09	
Stato di giudizio					
	Sentenza Pronunciata		Finale		
	Misto	0,73		0,66	
	Appellante	0,19		0,24	
	Altro	0,09		0,08	
	Altro	0,01		0,02	
Tipo di reato					
	Reati di droga	0,39		0,36	
	Crimine contro la proprietà	0,42		0,50	
	Crimine contro la pubblica amministrazione	0,02		0,02	
	Crimine contro la sicurezza pubblica	0,01		0,01	
	Violazioni delle leggi sulle pistole	0,01		0,01	
	Legge sull'immigrazione	0,03		0,02	
	Crimini vari contro la persona	0,07		0,05	
	Corruzione e crimini contro l'amministrazione della giustizia	0,01		0,01	
	Altro	0,04		0,02	

Analizzando nello specifico i risultati dell'analisi, possiamo vedere un aumento della recidiva nei soggetti disoccupati.³³

Più in generale, il lavoro: "Il carcere rieduca se il lavoro è vero" di Francesco Seghezzi e Michele Tiraboschi pubblicato sull' *Avvenire* il 30 dicembre 2015 sottolinea che "I dati ufficiali sulla recidiva dicono che il 68,5% degli ex-detenuiti commettono reati dopo essere usciti di prigione, numeri più realistici parlano dell'80% e oltre. Al contrario i detenuti che durante il periodo in carcere hanno la possibilità di lavorare, hanno una percentuale di recidiva inferiore al 10%. Con il lavoro si aprono importanti opportunità di socializzazione e reinserimento, ma si apre anche un percorso individuale della scoperta di sé, della propria identità, e della relazione con l'altro." Affinché tutto ciò sia perseguibile e ottenga risultati soddisfacenti, sarebbe necessario normalizzare alcuni protocolli.

Un primo passaggio è la modifica anche della terminologia utilizzata: dal concetto di rieducazione al costruito di "Riabilitazione".

A livello scientifico e sulla base di studi e nuove ricerche, si propone di sostenere un processo riformatore per proporre un nuovo trattamento riabilitativo dei detenuti di tipo specializzato rivolto a tutti gli utenti.

Perché Riabilitazione?

Perché "è un processo di cambiamento attivo attraverso il quale una persona acquisisce e usa le conoscenze e le abilità necessarie per rendere ottimali le proprie funzioni fisiche, psicologiche e sociali" (Thompson, 1998)

Cos'è Riabilitazione?

Il significato etimologico che si integra con la funzione della pena:

- Rendere di nuovo abile
- Dichiarare di nuovo idoneo
- Reintegrare nella stima, nella reputazione, nell'onore
- Reintegrare nei propri diritti chi li aveva perduti per condanna penale o civile
- Rieducare; recuperare una o più funzioni.

Il quadro tracciato impone una serie di riflessioni:

- Esigenza di protocolli riabilitativi/rieducativi efficaci, sperimentati con successo inseriti sistematicamente nei programmi di trattamento
- Presa in carico a cura del servizio di psicologia penitenziaria dell'utente- reo sin dall'ingresso in istituto e nel post- dimissione carcere
- Formazione e riconoscimento del ruolo dello psicologo penitenziario all'interno della psicologia giuridica pur con le sue peculiarità

³³ Drago, F, "*Effetto deterrente del carcere*" http://www.ristretti.it/areestudio/homeless/carbone/paper_iza.pdf

- Individuazione di strumenti diagnostici efficaci, validati dalla Comunità scientifica.

Affinché ci sia una reale realizzazione del precetto costituzionale di rieducazione e reinserimento sociale del reo occorre che vi sia una rivisitazione sostanziale dei canoni tradizionali di trattamento unitamente alla legiferazione sulla deflazione in senso extramurario del trattamento con la dimissione del condannato e la sua ammissione alle misure alternative. Poiché i dati della popolazione carceraria sono complessivamente in aumento, nonostante i molteplici interventi legislativi di spostamento in esternato dell'esecuzione penale dei soggetti condannati ed anche nella fase cautelare con l'estensione degli arresti domiciliari, una larga percentuale di detenuti continua a recidivare e a far registrare un crescendo di reati la cui eziologia si manifesta nella condizione di squilibrio psico sociale e dovrà essere seguita all'interno, come all'esterno, degli Istituti di pena.

Occorre implementare la presenza di figure quali psicologi, psicoterapeuti, psichiatri mediatori linguistico-culturali, assistenti sociali ed educatori che operino costantemente in Equipe attraverso l'Istituzione di un Servizio interno di Area Psico-Pedagogica.

È necessario, quindi, per impostare un trattamento rieducativo, attivare un intervento specialistico e individualizzato con un approccio multidisciplinare che inizi a farsi carico dell'utenza con maggiori problematiche psico/sociali possibilmente di ogni detenuto. La prevenzione deve attivare un insieme di misure neutralizzatrici, terapeutiche, rieducativo-socializzatrici, volte ad impedire che il soggetto autore di reato commetta altri delitti. Un problema comune in tutti i paesi soprattutto se ad alto tasso di criminalità qualunque sia il sistema penale, sociale e politico, è l'esigenza di applicare ai soggetti che commettono o ricommettono reati, rispetto ai quali l'efficacia intimidatrice della pena non ha funzionato ed occorre, una prevenzione individualizzata.

Questo implica anche il concetto della pericolosità sociale che dovrà essere ripensato in relazione al percorso graduale effettivo del soggetto e non già meramente temporale. Occorre pertanto individuare quei soggetti che- come già accennato- non si riconoscono nei valori legislativi e per i quali la pena non costituisce una contropinta. Il loro comportamento criminoso è, infatti, la manifestazione, ad es., "di una malattia o di una anormalità psichica, oppure di un condizionamento sociale antitetico a quello legislativo (es.: delitti di onore, di mafia), o di una acquisita abitudine incoercibile al delitto"

Compito scientifico fondamentale è determinare queste categorie di detenuti, rispetto ai quali la prevenzione opererà, su taluni, in termini innanzitutto di terapia (malati o anormali psichici); su altri in termini di rieducazione sociale; su altri, ancora, in termini soprattutto di neutralizzazione,

trattandosi di situazioni pressoché irreversibili (es.: i grandi boss mafiosi e in questa categoria al momento dobbiamo includere anche i soggetti psicopatici con diagnosi accertata)"³⁴

L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

A questo va aggiunta la pianificazione obbligatoria del rilascio dell'Istituto per fornire supporto alla comunità e favorire il recupero."³⁵

“Il fine pena è la gioia per la fine di un incubo, ma può rappresentare anche l'inizio di un altro incubo. Un elenco, non certo esaustivo, dei problemi che franano addosso a una persona che esce dal carcere è, non a caso, molto lungo:

- mancanza di affetti, amicizie, legami familiari, e difficile ricostruzione dei rapporti sociali;
- perdita della residenza, visto che molti hanno la residenza nell'istituto di pena, ma anche elementare mancanza di un luogo dove dormire;
- mancanza di un minimo di disponibilità economiche per le prime necessità e per gli spostamenti: a volte dal carcere si esce con qualche sacchetto, quelli neri per le immondizie, con i propri effetti personali, e basta;
- mancanza di un lavoro, a volte anche per le persone che erano in affidamento ai servizi sociali con un discreto lavoro, ma poi si vedono messi "alle strette" da quelle cooperative che danno lavoro solo a detenuti, e non anche ad "ex";
- assistenza medica, che a volte viene a mancare, se la persona perde la residenza che aveva fuori o in carcere;
- mancanza di un "punto" di riferimento al di fuori del carcere, che finisce per sembrare quasi un luogo "sicuro" rispetto a tutte le insicurezze del "dopo";
- crisi di identità per chi, senza rapporti affettivi, deve raffrontarsi con un ambiente fortemente critico per i suoi trascorsi.

³⁴La nuova prospettiva del trattamento individualizzato: <https://www.psicologiagiuridica.com/>

³⁵Psicologia e giustizia :<https://www.psicologiagiuridica.com/>

Tutte queste situazioni, tutte queste "mancanze" incidono spesso in modo indelebile sulla psiche dell'ex-detenuto, portandolo a volte a commettere azioni disperate, tragiche, autolesioniste, ad emarginarsi e a reiterare reati contro una società che non lo sa accogliere o forse non lo vuole accogliere."³⁶

“Il lavoro di analisi ci ha consentito tuttavia anche di riscontrare come ancora molto ci sia da fare in tema di presa in carico dei dimettenti, in particolare per quanto riguarda la prosecuzione all'esterno dei percorsi attivati all'interno del carcere e di investimento nelle misure alternative.”³⁷

“Gli attori protagonisti di questo percorso sono, pertanto, due: la persona in uscita dal carcere, intenta a costruire una propria progettualità di vita, e la comunità, come collettività composta da diversi gruppi (familiari, amicali, lavorativi, di quartiere, di condominio, del volontariato, ecc.), all'interno della quale si costruiscono relazioni interpersonali, si sviluppano attività, interessi e cultura o semplicemente si condivide un pezzo di vita quotidiana, poiché si condivide uno stesso territorio.”³⁸

“Il perno della questione dell'inclusione sociale che proporremo sta tutto nel superamento dell'onda pregiudiziale che le persone reclusi si trovano accollate una volta uscite dall'istituto penitenziario, in tutti gli ambiti di vita, tra i quali in primis quello professionale ed umano.

La piena inclusione è un obiettivo da raggiungere mediante un radicale mutamento della logica individualistica. “Può capitare a chiunque, anche a voi di finire in galera. Al contrario, è probabile che non vi capiti affatto. Tuttavia, anche se non andrete dentro, c'entrate. C'entriamo tutti”³⁹. Ed è proprio questo il punto: il carcere deve diventare un problema di tutti noi, deve diventare tema di incontri e dibattiti, deve essere portato alla conoscenza di tutti quanti, perché solo in questo modo si può sperare in un radicale cambiamento dell'intero mondo dell'esecuzione penale: nessuna riforma può andare a buon fine se non riesce ad affondare le proprie radici in un sentire collettivo innovativo.

È necessario che l'intera società operi nella prevenzione attraverso l'educazione ai veri valori della vita, al rispetto della legalità, alla riduzione delle situazioni di povertà morale e spirituale che creano la violenza e la criminalità. Ciononostante, come asserì all'epoca E. Durkheim, la criminalità e in particolar modo, il reato, non sono da considerare sempre degli elementi negativi per la società: infatti, stimolandone la reazione sociale, il crimine rinforza il sentimento collettivo che sostiene la conformità alle norme sociali. Inoltre, per la prima volta, grazie a questo autore, il

³⁶ “*Ristretti, fine pena*” :<http://www.ristretti.it/giornale/numeri/52004/ricominciati.htm>

³⁷ Associazione Antigone, “*Una volta fuori*” <https://www.antigone.it/f>

³⁸ Decembrotto. L. “*detenzione e uscita dal carcere*” <https://rivistedigitali.erickson.it/integrazione-scolastica-sociale/archivio/vol-19-n-2/detenzione-e-uscita-dal-carcere/>

³⁹ A. Sofri, *Le prigionie degli altri*, Palermo, Sellerio, 1993

crimine non viene più considerato patologico, ma piuttosto viene ritenuto un fenomeno normale e talora necessario, inteso come normale risposta degli individui alle spinte anomiche della società. Secondo egli, il crimine contribuisce a creare un senso di solidarietà tra i membri i cui legami sono rafforzati dall'individuazione del colpevole; la pena, in un certo senso, celebra i valori sociali mentre la paura di umiliazione e la vergogna portano i soggetti a rispettare il diritto; il crimine, in sintesi, può anche mettere in guardia la società rispetto alla necessità di fare qualcosa, rispetto al mutamento sociale e alla comparsa di forme inedite di comportamento o di innovazione nei valori. Lo stesso criminale, rivalutato come attore, sarà dotato di funzioni specifiche, infatti egli: “non appare più come un essere radicalmente insocievole. Il criminale non va considerato una specie di elemento parassitario, un corpo estraneo e inammissibile, introdotto in seno alla società. Il criminale è un agente regolare della vita sociale”.⁴⁰

⁴⁰Casella. A, *Un mondo parallelo, oltre le mura del carcere*” http://www.antoniocasella.eu/nume/Chander_2018.pdf

CAPITOLO II

Il terzo settore e il lavoro

“All’interno del carcere vive una grossa fetta di società che è prevalentemente quella svantaggiata, a prescindere dal fatto di aver commesso reati. Sono molteplici le situazioni che comprendono persone con disagi economici e sociali da quando sono nate, tanto che si può dire che un buon 80% dei detenuti ha un background di questo genere.”⁴¹

Questa premessa serve per far capire che la maggior parte delle persone ristrette, purtroppo, non ha ben idea di quali siano le problematiche quotidiane da affrontare una volta uscite dal carcere. Ziccone⁴² sottolinea infatti che capita frequentemente di assistere a detenuti capaci di badare a loro stessi all’interno del carcere, ma sprovvisti della giusta lungimiranza per capire quali sono i fattori da considerare una volta rientrati a pieno nella società.

In questo contesto di spaesamento delle persone reclusi interviene l’ordinamento penitenziario, proprio per venire incontro ad esse e assisterle nella delicata fase che precede la fine della pena e la conseguente scarcerazione.

In sostanza, man mano che si avvicina l’uscita dal carcere, si cerca di far capire al detenuto che una fase sta finendo e ne sta per cominciare una nuova e completamente diversa, in modo tale che la persona in questione cominci ad entrare nell’ottica di chiedersi cosa succederà una volta che uscirà. Può sembrare un ragionamento scontato, ma in realtà non lo è affatto. Ci sono detenuti che tendono ad avere la cosiddetta “mentalità da carcerato” fino all’ultimo giorno, nel senso che sono concentrati sul fatto di uscire il prima possibile e non hanno idea di come sarà la loro vita fuori dal carcere, oppure un’idea ce l’hanno, ma è molto vaga, nebulosa e spesso poco realistica.

L’ordinamento penitenziario, invece, ha come obiettivo quello di provare a far capire ai detenuti quali sono le problematiche da affrontare una volta usciti, tra cui: problemi di abitazione, sostentamento, lavoro e a volte reingresso in famiglie problematiche.

⁴¹ Asp Bologna <https://www.aspbologna.it/liberi-dentro-eduradio/servizi-erogati/inclusione-sociale/liberi-dentro-eduradio/il-detenuto-a-fine-pena-in-che-modo-interviene-l-ordinamento-penitenziario-in-questo-momento>

⁴² Ettore Ziccone ex Provveditore alle carceri per il Triveneto.

La presa di realtà richiede anche un intervento particolare e l'ordinamento penitenziario prevede proprio un programma specifico a partire dall'ultimo anno di detenzione⁴³.

Questo per creare le condizioni ottimali per l'uscita dal carcere, dato che è da questo momento in poi che si determina se il programma di trattamento effettuato all'interno del carcere darà esiti positivi o meno.”⁴⁴

“Il responsabile dell'istituto detentivo, almeno tre mesi prima della scarcerazione (o, quando tale scarcerazione avviene senza preavviso o con preavviso inferiore a tre mesi, non appena giunge a conoscenza della relativa decisione), ne informa il Consiglio di Aiuto Sociale ed il Centro di Servizio Sociale del luogo in cui il dimettendo intende stabilire la propria dimora.

Tali uffici predispongono gli opportuni interventi assistenziali.

Inoltre, al detenuto che ne faccia richiesta, è rilasciato un attestato contenente la qualifica professionale eventualmente conseguita durante la restrizione. Il detenuto può altresì richiedere un'attestazione della condotta da lui tenuta presso la struttura detentiva.”⁴⁵

A normare il suddetto Consiglio di Aiuto Sociale è la legge n° 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) all'articolo 74 e seguenti.

“Si può osservare, intanto, che tale normativa restava ancorata ad una impostazione assistenziale dell'intervento, come le denominazioni usate confermano. Di più, quasi tutto il sistema pensato negli articoli da 73 a 77, che sembra tendere di più ad un inserimento sociale, non è più operativo dal 1978. La Cassa per il soccorso alle vittime del delitto è stata inserita fra gli enti inutili e soppressa con il DPR 616/1977, che territorializzava il sistema dell'assistenza, la cui gestione era affidata agli enti locali, accompagnata dalla soppressione dei sistemi assistenziali di settore. Per la stessa ragione, anche se non soppressi, i Consigli di aiuto sociale presso i tribunali ordinari, che avevano sostituito i Consigli di patronato presso le procure della repubblica, cessavano di essere operativi perché spogliati delle loro funzioni essenziali

⁴³ L'ordinamento penitenziario vigente riservava la sua attenzione, all'argomento di cui al titolo di questa parte, negli artt. 45 e 46, inseriti nel Capo V° del titolo I°, denominato "Assistenza", e negli artt. da 72 a 78, nel capo III° del titolo I°, denominato "Servizio sociale e assistenza". [...]. “Nell'art. 13 del testo vigente, dopo il comma 5, si aggiungeva il comma seguente: "I condannati e gli internati per l'attuazione della finalizzazione costituzionale della pena e della misura di sicurezza alla rieducazione e alla risocializzazione, hanno diritto allo svolgimento della osservazione e alla predisposizione e successiva realizzazione, in costanza della collaborazione dell'interessato, del programma di trattamento previsto dai commi precedenti. Gli istituti penitenziari devono essere organizzati al fine di rendere tali elementi concretamente disponibili per gli interessati.".

(<http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/margara/5.htm>)

⁴⁴ AspBologna <https://www.aspbologna.it/liberi-dentro-eduradio/servizi-erogati/inclusione-sociale/liberi-dentro-eduradio/il-detenuto-a-fine-pena-in-che-modo-interviene-l-ordinamento-penitenziario-in-questo-momento>

⁴⁵ Wikipedia, “scarcerazione” <https://it.wikipedia.org/wiki/Scarcerazione>

– assistenza economica alle famiglie dei detenuti e assistenza post-penitenziaria – esplicitamente passate, dallo stesso DPR 616/1977, agli enti locali.”⁴⁶

2.1 CSSA

I centri di servizio sociale per adulti individuati sono uffici periferici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, da cui dipendono amministrativamente tramite i Provveditorati regionali, così come gli istituti di pena. Attualmente sono 58, distribuiti su tutto il territorio nazionale (l'Ordinamento penitenziario prevede un C.S.S.A. per ogni Ufficio di Sorveglianza). Nella Legge n. 354 del 26/7/1975 di Riforma dell'Ordinamento Penitenziario (o.p.), nel Regolamento di Esecuzione (R.E.), D.P.R. 431/76, ed in altre leggi successive.

I Centri sono deputati allo svolgimento di indagini socio-familiari; operano direttamente all'interno degli istituti di pena contribuendo sinergicamente al buon esito dell'esperienza detentiva; hanno specifici compiti e responsabilità in relazione alle misure alternative e fungono da collante e regia rispetto ai rapporti intra ed extra moenia sia a livello personale che istituzionale.

Nello specifico partecipano all'attività di osservazione scientifica della personalità svolta dall'équipe di osservazione e trattamento nei confronti dei condannati e degli internati. Questa équipe è composta dal Direttore del carcere, da un Educatore, da un Assistente Sociale, da un esperto Psicologo o Criminologo, da un rappresentante del Corpo della Polizia Penitenziaria ed eventualmente da un Assistente Volontario.

Per quanto riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p., come modificato dalla Legge 27/05/98 n.165) "il condannato può essere affidato al servizio sociale ..." e quest'ultimo ne "controlla la condotta e lo aiuta superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri ambienti di vita" (art. 47 comma 9).

Inoltre, i C.S.S.A., su mandato dei direttori degli istituti di pena, hanno mandato di intervento sugli ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 o.p.), con particolare riferimento alla tutela dei diritti e della dignità del detenuto e dell'internato (art. 46 reg. es.).

⁴⁶ Ristretti, <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/margara/5.htm>

Con la conclusione del periodo detentivo, il definitivo reinserimento dei detenuti ed internati "è agevolato da interventi di servizio sociale" in collaborazione con gli organi territoriali competenti (art. 46 o.p. e art. 84 reg. es., comma 5⁴⁷).⁴⁸

I CSSA fungono quindi da mediatori "sociali" tra i detenuti, gli ex detenuti e l'intero panorama del mondo esterno.

Compito sempre più complesso, soprattutto da quando nel 1997 è stato promulgato il Decreto Legislativo 469.

2.2 Il "Collocamento" si apre al privato

"Fra le innovazioni introdotte dal D. L.vo 469/97 (Art. 10) ed in conseguenza del recepimento delle indicazioni dell'Unione Europea, si è concluso il monopolio della gestione esclusivamente pubblica del cosiddetto "collocamento". Anche soggetti privati, debitamente qualificati, attrezzati ed autorizzati dal Ministero del Lavoro, possono svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

L'apertura al "privato" non deve tuttavia disconoscere un ruolo essenziale che resta in capo ai Servizi pubblici territoriali per l'impiego.

Le più tradizionali prassi amministrative stanno sempre più cedendo il passo ad azioni d'informazione, promozione, sostegno, orientamento, riqualificazione, rimotivazione e sviluppo della professionalità dei soggetti, accanto alla gestione di agevolazione ed incentivi alle imprese, nonché di misure per il sostegno e l'avvio del lavoro autonomo o per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

In questo quadro però, è fondamentale attivare sinergie fra risposte pubbliche e private. Infatti in molti contesti locali sono presenti iniziative, sperimentazioni e buone prassi avviate da operatori o strutture territoriali, sia afferenti ai Servizi Sociali Comunali, o alle ASL, sia al Terzo Settore, e costituiscono un patrimonio di esperienze da conoscere e valorizzare, e soprattutto da incentivare la creazione di reti integrate territoriali, fra pubblico e privato e tra privato e privato,

⁴⁷Art.46 Assistenza post-penitenziaria

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

⁴⁸ Gli aspetti relativi agli ambiti di intervento del CSSA sono stati liberamente tratti da <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/margara/5.htm>

che lavorino insieme per portare a compimento percorsi che accompagnano fino alla piena integrazione lavorativa e sociale il soggetto svantaggiato.”⁴⁹

Gli artt. 56 e 57 del Codice del Terzo settore e l’art. 5 della legge n. 381 del 1991 rivelano un altro volto, ma non meno importante, dell’amministrazione condivisa. Anche queste disposizioni concorrono al superamento dell’idea “per cui solo l’azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una ‘autonoma iniziativa dei cittadini’ che, in linea di continuità con quelle espressioni della società solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese”. Ciò avviene senza ricorrere al mercato, ma valorizzando l’ambito delle cosiddette “‘libertà sociali’ (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle ‘forme di solidarietà’ che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese ‘tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente” (sentenza n. 309 del 2013).⁵⁰

2.3 Il Terzo Settore in azione

C’è un sistema sociale ed economico che si affianca alle istituzioni pubbliche e al mercato e che interagisce con entrambi per l’interesse delle comunità.

Condivide con il “primo” e il “secondo” settore alcuni elementi:

- Come il mercato, è composto da enti privati.
- Come le istituzioni pubbliche, svolge attività di interesse generale

Questi aspetti si rimescolano, dando vita ad un nuovo originale soggetto.

È il cosiddetto Terzo settore, un insieme di enti di carattere privato che agiscono in diversi ambiti, dall’assistenza alle persone con disabilità alla tutela dell’ambiente, dai servizi sanitari e socioassistenziali all’animazione culturale. Spesso gestiscono servizi di welfare istituzionale e sono presenti per la tutela del bene comune e la salvaguardia dei diritti negati.

Il Terzo settore esiste da decenni ma è stato riconosciuto giuridicamente in Italia solo nel 2016, con l’avvio della riforma che lo interessa, ne definisce i confini e le regole di funzionamento.

Per far parte del Terzo settore è necessario essere:

⁴⁹ Roselli. L, *L’inserimento lavorativo per detenuti ed ex detenuti* <http://www.ristretti.it/m>

⁵⁰ “Le convenzioni con le cooperative sociali” [/www.cantiereterzosettore.it](http://www.cantiereterzosettore.it)

- un ente privato che agisce senza scopo di lucro
- svolgere attività di interesse generale (definite dalla legge)
- farlo per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- essere iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore.

In alcuni casi il Terzo settore viene sovrapposto – erroneamente – al non profit, un complesso di enti privati che agiscono senza redistribuire gli utili e, in molti casi, intervengono in ambiti simili (come assistenza sociale, cultura, sanità, cooperazione internazionale).

Nonostante le possibili affinità, il Terzo settore rappresenta un perimetro ben definito di enti sottoposti a regole precise. Non tutti gli enti non profit possono entrare a far parte del Terzo settore: tra i principali requisiti c'è lo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Ci sono poi enti che vengono esclusi di default dalla legge, come nel caso di sindacati, partiti o alle fondazioni di origine bancaria, che sono enti non profit ma non possono essere di Terzo settore.

La meritorietà delle attività degli enti del Terzo settore viene riconosciuta anche attraverso la possibilità di accedere a benefici e agevolazioni. La riforma del Terzo settore chiede agli enti maggiori responsabilità, più trasparenza e accountability, a fronte di un regime di vantaggio e di opportunità di sostegno dedicate.⁵¹

Le intuizioni dei soggetti afferenti al Terzo Settore e al Privato Sociale, spesso più sensibili a determinate istanze dell'area dello svantaggio e più agili sul territorio, possono costruttivamente connettersi ai compiti ed alle funzioni delle strutture pubbliche preposte all'impiego, ma è essenziale che si costruisca una relazione armonica e paritaria, rispettosa delle reciprocità, non cristallizzata ma sinergica, capace di progettare risposte innovative grazie al portato specifico dei differenti attori, in grado di modulare le attività in relazione ad un'attenta analisi dei bisogni e delle opportunità. Un progetto d'inserimento lavorativo vede quindi tante figure che si attivano: in primo luogo il detenuto stesso, poi gli operatori pubblici e del privato sociale, che intervengono secondo i problemi o i bisogni, in parallelo o in sequenza, l'importante è avere un punto di regia o di coordinamento degli interventi.⁵²

Si è evidenziato come si faccia esplicito riferimento a “terzo settore” e “Privato sociale”.

In questo caso, si cercherà di comprendere a fondo di cosa si tratti e in che modo agisca.

“Il concetto di *terzo settore* (o settore non-profit) deriva dalla considerazione dell'esistenza nel sistema economico e sociale di un primo settore (lo Stato) e di un secondo (il mercato). In tal

⁵¹ Un progetto di CSVnet e Forum Nazionale del Terzo Settore: www.cantiereterzosettore.it

⁵² Ristretti, <http://www.ristretti.it/areestudio/lavoro/ricerche/roschi.htm>

senso si identifica usualmente il terzo settore con quell'insieme di attività produttive che non rientrano né nella sfera dell'impresa capitalistica tradizionale (poiché non ricercano un profitto), né in quella delle ordinarie amministrazioni pubbliche (in quanto si tratta di attività di proprietà privata).⁵³

Con Terzo Settore, infatti, intendiamo tutta quella galassia di organizzazioni non profit che riguardano Associazioni e istituzioni private senza scopo di lucro, gli enti religiosi o morali, le organizzazioni di volontariato, le Cooperative sociali, le Onlus che svolgono funzioni di

- promozione di diritti;
- ascolto;
- interpretazione delle domande e dei bisogni;
- raccolta e redistribuzione di risorse;
- produzione e l'offerta di servizi di interesse collettivo.

Nelle politiche sociali promosse dal terzo settore si attuano forme di partecipazione diretta da parte della cittadinanza che in alcuni casi permettono al legame sociale e all'integrazione di sorgere spontaneamente, senza interventi specifici.

Caratteristica precipua e imprescindibile è quella di agire senza scopo di lucro; ciò non significa però non avere profitti, ma più semplicemente reinvestirli per finanziare le proprie attività, senza redistribuirli tra i membri delle proprie organizzazioni o ai propri dipendenti. Per questo motivo, fanno parte degli enti del terzo settore anche imprese sociali, cooperative o anche semplici associazioni che svolgono attività commerciali. Il terzo settore non è solo impegno sociale organizzato, ma è anche un motore importante dell'economia del paese, quella ispirata da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale condivise.

Non si può negare però che sia caratterizzato dal carattere volontario che è alla base di ogni sua azione e se ciò da un lato racchiude potenzialità immense, dall'altro nasconde limiti in particolare dovuti al rischio di frammentarietà degli interventi e di conseguenza di discontinuità d'azione.

Si rileva inoltre il rischio di tendere al particolarismo a causa della diversità delle risorse e della mobilitazione emergente nei diversi territori. Per sua natura, inoltre, il Terzo settore rimane esposto anche a possibili diseguaglianze e distorsioni nell'offerta di servizi e opportunità.

Per concludere poi, non si può omettere che i meccanismi e le procedure volte al controllo della qualità delle prestazioni erogate sono molto più deboli e in qualche caso inesistenti. Alcuni autori individuano inoltre nell'espandersi del ruolo del Terzo settore nelle politiche sociali, una volontà

⁵³ Terzo settore, Treccani https://www.treccani.it/enciclopedia/terzo-settore_%28Enciclopedia-Italiana%29/

di depubblicizzazione e privatizzazione dei servizi e una deresponsabilizzazione da parte degli attori pubblici.⁵⁴

2.4 Le cooperative sociali

La cooperazione sociale, in generale, in Italia ha avuto e tuttora detiene un ruolo incisivo nel supplire alle carenze e alle lacune dello Stato sociale in particolari settori, tra i quali figura sicuramente il collocamento o ricollocamento al lavoro di soggetti "svantaggiati". Le ragioni dell'intervento del privato sociale nel perseguimento di un obiettivo di utilità pubblica risiedono principalmente nella crisi del modello del *welfare state* e nell'incapacità delle politiche sociali a far fronte a particolari situazioni di disagio e di emarginazione sociale che possono essere causa ovvero conseguenza dell'esclusione dal mercato del lavoro, contrastate quasi esclusivamente attraverso forme di assistenzialismo, che si basano essenzialmente su un sistema di sussidi e vincoli alle imprese. Indubbiamente si tratta di misure utili ad evitare o quantomeno rallentare il deterioramento delle condizioni personali dei soggetti cui sono rivolte; tuttavia, non si tratta di interventi definitivamente risolutivi.

Si può evidenziare una differenza tra cooperativa sociale e cooperativa ordinaria.

Le Cooperative sociali oltre a ricercare occasioni di lavoro per i soci hanno un cosiddetto "scopo mutualistico esterno", cioè hanno finalità solidaristiche nei confronti della collettività e del territorio in cui operano. Il "principio di solidarietà", fulcro dell'operato delle cooperative sociali, costituisce il tratto di maggiore differenza fra le cooperative "sociali" e le cooperative ordinarie, differenza che si traduce a sua volta essenzialmente nel diverso atteggiarsi dello scopo mutualistico. La dottrina, infatti, tradizionalmente attribuisce alle cooperative sociali uno scopo cosiddetto di "mutualità esterna", in quanto l'aggregazione di soci in cooperativa non è finalizzata al perseguimento di un vantaggio che si ripercuota direttamente nei loro confronti, ma è piuttosto indirizzata al soddisfacimento di bisogni di interesse generale, dunque al perseguimento di una finalità solidaristica, orientata all'esterno della compagine sociale e volta a generare un vantaggio all'intera collettività. Al contrario le cooperative ordinarie sono caratterizzate da scopi di "mutualità interna", in quanto i soci si impegnano nello svolgimento in comune di un'attività economica sulla base del presupposto che questa andrà a diretto beneficio dei soci stessi, quali "proprietari" ed "utenti" dell'impresa, ovvero "proprietari" e "lavoratori" dell'impresa. Tenendo presente il diverso obiettivo delle due tipologie di cooperative, ne consegue un ulteriore carattere

⁵⁴ Liberamente tratto dalle dispense

differenziale: infatti, nelle cooperative tradizionali l'omogeneità dei soci è garantita dalla volontà di svolgere l'attività sociale in comune per il perseguimento di un vantaggio personale; viceversa nelle cooperative sociali l'omogeneità non è caratteristica costante del gruppo sociale, in quanto possono farne parti soggetti che nutrono differenti aspettative dallo svolgimento dell'attività in comune. Si pensi per fare un esempio alle cosiddette "persone svantaggiate" (art. 4 l. 381), che diverranno socie di cooperativa sociale avendo l'obiettivo di vedersi facilitato il reinserimento lavorativo e sociale; quindi, con uno scopo assolutamente differente rispetto a quello perseguito dai "soci volontari" (art. 2) i quali invece partecipano all'impresa sociale per finalità puramente solidaristiche.

Prima di soffermarsi sull'organizzazione interna di tali imprese sociali, occorre sottolineare che nel novero delle "cooperative sociali" vengono tradizionalmente ricompresi soggetti collettivi che svolgono attività assai diverse fra loro, seppure accomunate dallo scopo solidaristico. In particolare, si distingue fra cooperative sociali cosiddette di tipo "A" e cooperative sociali di tipo "B" secondo la peculiare attività che ne costituisce l'oggetto sociale.

Infatti, le prime si occupano della "gestione di servizi socio-sanitari ed educativi", mentre le cooperative sociali di tipo "B" tendono al raggiungimento dell'obiettivo della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini, attraverso "lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" (art. 1 l. 381). Per il raggiungimento dell'obiettivo del reinserimento lavorativo nonché sociale dei detenuti hanno fino ad ora svolto un ruolo da protagonista. Sulla base di quanto disposto dal primo articolo della legge di disciplina delle cooperative sociali (legge 8 novembre 1991 n. 381), queste hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Sulla base della lettera della legge si può cogliere la fondamentale peculiarità delle cooperative sociali, le quali operano "imprenditorialmente, ma per il perseguimento di fini solidaristici", che vadano dunque a vantaggio dell'intera collettività, e non del gruppo più o meno ristretto di soci che ne fanno parte. La legge di disciplina delle cooperative sociali preveda all'art. 4 che "le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa", tuttavia soltanto le cooperative sociali di tipo "B", e non anche quelle di tipo "A" finalizzate alla gestione di servizi, si occupano del reinserimento lavorativo di soggetti in difficoltà, e dunque presentano all'interno della compagine sociale un gruppo di soci rientranti nella categoria delle persone svantaggiate. Ne deriva che l'obbligo in questione sussiste esclusivamente in capo alle cooperative sociali di tipo "B", e quindi che quest'ultime siano *ex lege* obbligate al perseguimento di scopi di solidarietà.⁵⁵

⁵⁵Adir, "il reinserimento lavorativo dei detenuti" <http://www.adir.unifi.it/rivista/2008/furfaro/cap2.htm#69>

L'obiettivo delle cooperative sociali di tipo B può essere raggiunto soltanto tramite una "politica attiva del lavoro" volta a migliorare l'occupabilità di tali soggetti, attraverso l'erogazione di servizi che si rivolgono ai singoli in modo da offrire loro un valido sostegno all'autopromozione attraverso percorsi individualizzati di ricollocazione lavorativa e sociale. In particolare, le cooperative sociali di reinserimento lavorativo operano su due fronti: da un lato con azioni di consulenza e orientamento al lavoro, di preparazione professionale e di sostegno all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro; dall'altro lato sono protagoniste di azioni di creazione di opportunità di lavoro, ma sempre in una logica di supporto all'autoimprenditorialità. È pertanto evidente come le cooperative sociali di tipo "B" svolgano una funzione sociale fondamentale dal momento che rivalutando le capacità produttive di soggetti marginali e ricollocandoli sul mercato del lavoro, consentono all'intera collettività di trarne un duplice vantaggio: in primo luogo in termini di ricchezza e sicurezza sociale visto che soggetti prima ai margini della società, possono essere in essa reinseriti attraverso l'occupazione di un ruolo attivo e produttivo; in secondo luogo in termini economici in quanto l'intervento di sostegno favorendo l'impiego delle capacità lavorative del soggetto svantaggiato e, a seguito del reinserimento, la sua indipendenza economica, libera risorse altrimenti erogate in forme di assistenza *ad personam*. In tal senso può essere sostenuto che l'azione delle cooperative sociali di tipo "B" si concretizza in un intervento in linea con i principi solidaristici volti alla promozione umana e all'integrazione sociale di tutti i cittadini che permeano la nostra Carta Costituzionale (artt. 2, 3, 4, 35). Anzi sembra ancor più degno di nota il fatto che è la stessa Costituzione con gran lungimiranza a riconoscere la "funzione sociale" della cooperazione "a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata", impegnandosi a favorirne l'incremento e a garantirne "con opportuni controlli" le finalità (art. 45).

Le cooperative sociali di tipo "B" adottano una politica di intervento volta a risolvere dalle fondamenta il problema dell'esclusione dei soggetti svantaggiati dal mercato del lavoro. Infatti, il reinserimento lavorativo di tale categoria di possibili prestatori di lavoro è obiettivo che può essere raggiunto soltanto tramite una "politica attiva del lavoro" volta a migliorare l'occupabilità di tali soggetti, attraverso l'erogazione di servizi che si rivolgono ai singoli in modo da offrire loro un valido sostegno all'autopromozione attraverso percorsi individualizzati di ricollocazione lavorativa e sociale. In particolare, le cooperative sociali di reinserimento lavorativo operano su due fronti: da un lato con azioni di consulenza e orientamento al lavoro, di preparazione professionale e di sostegno all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro; dall'altro lato sono protagoniste di azioni di creazione di opportunità di lavoro ma sempre in una logica di supporto all'auto-imprenditorialità.

Normativa legata alle cooperative sociali di tipo B

Sono chiamate cooperative sociali “di tipo B”, le cooperative sociali nelle quali almeno il trenta per cento dei lavoratori (soci o non soci) sia costituito da persone svantaggiate, così come definite ai sensi dell’art. 4 della stessa legge n. 381. Sono considerate “persone svantaggiate” gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. L’elenco può essere integrato dai soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

È utile notare, a questo proposito, che l’elencazione dei soggetti svantaggiati contenuta nella legge n. 381 del 1991 non coincide con quella, più ampia, del d.lgs. n. 112 del 2017 (art. 2, c.4), in tema di impresa sociale.

Le linee guida dell’ANAC n. 32 del 2016⁵⁶ sottolineano che la percentuale di lavoratori svantaggiati deve essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia a quello che esegue le singole prestazioni dedotte in convenzione. Le stesse linee guida ricordano che nel caso in cui la stazione appaltante accerti che non siano rispettati gli obblighi relativi alla realizzazione dell’inserimento lavorativo previsti nella convenzione, viene meno la causa dell’affidamento in deroga e, quindi, si impone la cessazione del rapporto.

Le cooperative sociali di tipo B si pongono lo scopo di perseguire di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Codice non indica in modo puntuale come interpretare le suddette finalità; pertanto, ci si appella al comune significato che queste possono assumere e alla puntuale indicazione dell’oggetto dell’attività dell’ente.

Ogni cooperativa ha la necessità di esplicitare un oggetto; si tratta cioè della dichiarazione della funzione tipica per il perseguimento dello scopo ed è costituita da una o più attività d’interesse generale, indicate puntualmente di seguito:

⁵⁶ Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

-No profit: è vietato il lucro a favore di associati, organi o soggetti legati o correlati agli ETS.

-Interesse generale: Si tratta delle attività indicate dall'art.5 del Codice del Terzo Settore e che pongono come proprio centro gravitazionale, se così si può dire, il bene sociale nella sua più ampia accezione.

Lo svolgimento dell'attività può essere d'erogazione volontaria o gratuita, di mutualità o infine di produzione o scambio di beni e servizi.⁵⁷

2.5 Normativa relativa alla gestione dei rapporti tra pubblico e privato

L'art. 5 della legge n. 381 del 1991 contiene la disciplina del rapporto fra pubblica amministrazione e cooperative sociale che il legislatore ha chiamato "convenzione", ma che non è da confondere con la fattispecie sopra descritta. Le convenzioni della legge n. 381 del 1991, infatti, possono essere stipulate fra le cooperative sociali di tipo B e la pubblica amministrazione e costituiscono delle forme specifiche di affidamento di servizi attraverso modalità che non coincidono con quelle del Codice dei contratti pubblici.

Costituisce un requisito necessario per la stipula della convenzione l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale (art. 9 della legge n. 381 del 1991). L'iscrizione in una Regione ha valore sull'intero territorio nazionale. La legge precisa altresì (art. 5, c. 2) che analoghi organismi aventi sede in altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo o dare dimostrazione, con idonea documentazione, del possesso dei requisiti stessi.

La ratio è da rintracciare nello scopo di "creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate" (art. 5), attraverso lo strumento della convenzione.

Quest'ultimo elemento finalistico, pertanto, orienta tutta l'interpretazione e l'applicazione della disposizione e rappresenta la giustificazione della sottrazione di questo tipo di rapporti alle norme del Codice dei contratti pubblici. L'obiettivo ispirato dal principio di solidarietà sociale consente una deroga, seppur delimitata e di stretta interpretazione, alle norme generali in tema di rapporti fra pubblica amministrazione e soggetti privati nel campo dell'acquisto di beni o servizi.

Le convenzioni prese in esame possono essere contratte fra tutte le pubbliche amministrazioni e le sole cooperative sociali cosiddette di tipo B, oppure i consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali (come previsto dall'art. 8 della legge n. 381 del 1991).

⁵⁷ [s://www.associazioni.avvocatoferrante.it/caratteristiche-ente-del-terzo-settore.html](https://www.associazioni.avvocatoferrante.it/caratteristiche-ente-del-terzo-settore.html)

Il profilo d'ambito oggettivo

L'art. 56 del Codice del Terzo settore prevede una limitazione dell'ambito oggettivo alle sole attività o servizi sociali di interesse generale. Si tratta, quindi, di un ambito più ristretto rispetto a quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo settore, da interpretare sia alla luce del diritto interno (legge n. 328 del 2000 e delle Leggi regionali che hanno disciplinato la materia), sia nella prospettiva, ben più ampia e comprensiva, tracciata dal diritto dell'Unione europea. Una siffatta limitazione oggettiva – richiesta dal parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo (n. 1405/2017) – mira a “restringere” l'area del ricorso alle convenzioni. La legge n. 266 del 1991 e la legge n. 383 del 2000 oggi abrogate, non prevedevano una delimitazione dell'ambito di applicabilità delle convenzioni. Il Codice del Terzo settore, infatti, individua un ambito di attività di interesse generale ben più ampio di quello riferito alle sole attività o servizi sociali di interesse generale⁵⁸. Per questa particolare tipologia di convenzioni, sono da considerare una serie di requisiti stringenti sul piano oggettivo. In particolare, può essere conclusa una convenzione fra le cooperative sociali di tipo B e la pubblica amministrazione a condizione che:

1. abbiano ad oggetto la sola fornitura di beni e servizi strumentali resi a favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa e non riguardino la fornitura di beni e servizi di tipo sociosanitario ed educativo. Trattandosi di una norma derogatoria, l'ambito di applicazione non può essere esteso in via interpretativa (Consiglio di Stato, sez V., 27 marzo 2015, n. 1620).
2. la finalità perseguita non si concluda con la mera fornitura di un determinato bene o servizio alla pubblica amministrazione, bensì preveda la creazione di occasioni di lavoro per i soggetti svantaggiati; in tal senso, come ricordano le linee guida Anac n. 32 del 2016, “la scelta di avvalersi del modulo convenzionale costituisce frutto di una valutazione discrezionale, che, come tale, deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano. In particolare, il criterio dell'adeguatezza (...) richiede che vengano esplicitate le finalità di ordine sociale che si intende raggiungere ed impone che, in fase di esecuzione della convenzione, siano previsti appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati”;
3. il valore della convenzione, al netto dell'Iva, sia inferiore alla soglia prevista attualmente dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 50 del 2016), variabile a seconda dell'attività da svolgere; il valore si determina nel rispetto di quanto previsto nella medesima disposizione. Al di

⁵⁸ Convenzioni con ODV e APS <https://www.cantiereterzosettore.it/le-convenzioni-con-odv-e-aps/>

sopra di tale soglia la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici o – si ritiene - dal Codice del Terzo settore (art. 55).

Al di sopra della soglia prevista dalla legge, l'art. 5, c. 4 della legge n. 381 del 1991 prevede che “gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1 [ossia, le categorie già viste sopra, al par. 4.1], e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo”.

Lo strumento giuridico che, di norma, è a disposizione per il conseguimento del medesimo obiettivo “sopra soglia” è rappresentato dall'art. 112 del Codice dei contratti pubblici, che consente di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o di riservare l'esecuzione degli stessi ad “operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate” o, infine, “riservare l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”.

Le “convenzioni” si collocano, come si è visto, nel punto più delicato dell'intersezione fra la disciplina promozionale del Terzo settore (o, meglio, di una parte di esso: Ody, Aps e cooperative sociali) e la disciplina dei contratti pubblici. Le convenzioni, infatti, rappresentano degli “spazi giuridici” – per così dire – nei quali le norme sulla contrattualistica pubblica dovrebbero trovare applicazione, ma in cui il legislatore, per finalità solidaristiche e di valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini associati (valorizzazione della sussidiarietà, si potrebbe dire), ha stabilito che esse non trovino applicazione. Al contrario, ad essere applicate sono disposizioni che, tramite la conclusione di una convenzione, intendono realizzare obiettivi ulteriori rispetto alla semplice realizzazione di un servizio, quali l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, l'allestimento di un servizio di emergenza-urgenza in grado di assicurare una universale protezione del diritto alla salute, la valorizzazione dell'attività di volontariato, ecc. (già si è detto, in apertura, della differenza fra le convenzioni e la co-progettazione).

Proprio perché si tratta di ambiti sottratti all'applicazione delle norme sui contratti pubblici, il legislatore ha inserito una serie di limitazioni con la finalità di disciplinarne il ricorso, in un'ottica di bilanciamento fra finalità solidaristica e tutela della concorrenza. Si spiegano così ad esempio le limitazioni di ambito materiale, le limitazioni dal punto di vista delle qualifiche del Terzo settore, le limitazioni legate al mero rimborso delle spese e i requisiti di contenuto delle convenzioni.

Non stupisce, allora, che le convenzioni – e, in particolare, quelle legate al delicatissimo servizio di emergenza-urgenza – siano oggetto di un contenzioso complesso davanti alla giurisdizione amministrativa e alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tali pronunce, insieme alle linee guida dell'ANAC, n. 32 del 2016 (attualmente in fase di revisione a seguito di una consultazione pubblica) ed alle fondamentali linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore (dm n. 72 del 2021), integrano il dettato normativo statale e regionale, cercano di delimitare i rispettivi confini, sebbene qualche tensione rimanga aperta.

2.6 Strategie per il reinserimento e la risocializzazione dei detenuti

Le cooperative sociali di tipo "B" perseguono "l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" attraverso lo svolgimento di attività volte a favorire "l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" (art. 1 l. n. 381). Con riferimento alla categoria di persone svantaggiate rappresentata dai detenuti ristretti in un istituto penitenziario ovvero ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, l'inserimento lavorativo potrebbe non essere sufficiente al soddisfacimento dello scopo di assicurare il reinserimento e l'integrazione sociale, dal momento che la situazione di svantaggio di tali soggetti può non dipendere esclusivamente dalla mancanza di un'attività lavorativa. Così, stante la certezza che il lavoro costituisce lo strumento più efficace per garantire il reinserimento sociale, l'offerta di un'opportunità lavorativa deve essere affiancata, laddove necessario, da altre forme di intervento che vadano a colmare quelle carenze che hanno determinato la condizione di svantaggio. In tal senso le cooperative sociali svolgono un ruolo fondamentale in quanto sostituiscono al modello classico di inserimento lavorativo a carattere socio-assistenziale, attraverso la mera offerta di attività formative e l'imposizione alle imprese di vincoli concernenti le assunzioni, un modello innovativo basato su politiche attive del lavoro, che coniugano la valorizzazione della forza lavoro debole ad azioni di supporto alle persone svantaggiate attraverso la predisposizione di un progetto individualizzato di reinserimento socio-lavorativo.

In particolare, le cooperative sociali possono effettuare il reinserimento sociale delle persone svantaggiate attraverso almeno tre differenti "strategie":

-La prima consiste nella programmazione di progetti di formazione e preparazione professionale, attraverso i quali la cooperativa si preoccupa di assicurare a tali soggetti una qualificazione professionale adeguata alle richieste del mercato;

-La seconda strategia è finalizzata all'integrazione della persona svantaggiata all'interno della cooperativa stessa, la quale sarà quindi organizzata in modo da offrire a tali soggetti un'attività lavorativa concreta, stabile e duratura;

-Invece la terza ed ultima strategia è volta alla ricollocazione delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro al termine di un percorso di preparazione e di crescita personale in seno alla cooperativa sociale.

Adottando la prima strategia di reinserimento delle persone svantaggiate, la cooperativa sociale non si preoccupa di creare opportunità di lavoro stabili e correlate ai percorsi formativi generando pertanto l'eventuale rischio che la persona svantaggiata, una volta terminato il periodo di formazione, si trovi a dover affrontare "da solo" il mercato del lavoro.

Nel secondo caso, il limite all'efficacia dell'attività della cooperativa consiste al contrario nel fatto che organizzandosi l'impresa sociale come cooperativa di produzione e lavoro, una volta raggiunta la "piena occupazione" non sarà possibile offrire altre opportunità lavorative se non estendendo l'ambito delle attività sociali. Al contrario, la funzione di collocamento delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro ordinario a seguito di un percorso in cooperativa finalizzato alla costruzione di figure professionali dotate di abilità e competenze spendibili sul mercato esterno, ha il merito di consentire alla cooperativa di accogliere con continuità le persone svantaggiate che necessitano del supporto dell'impresa sociale.

La cooperativa sociale, dunque, crea un ambiente protetto in cui la persona svantaggiata riceve accoglienza, consulenza e sostegno, segue un percorso di formazione e di acquisizione di abilità e capacità professionali spendibili sul normale mercato del lavoro e viene infine aiutata a reperire un'attività lavorativa confacente alle proprie capacità. In tal senso la cooperazione sociale contribuisce a favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, in quanto contribuendo all'occupazione lavorativa delle "fasce deboli" determina un duplice vantaggio: da un lato la persona a cui è rivolta l'attività della cooperativa vive lo svolgimento di un'attività lavorativa come un modo per sentirsi utile ed inserita socialmente; dall'altro lato il vantaggio è proprio della società intera, la quale può risparmiare risorse altrimenti destinate a varie forme di sussidi e contributi assistenziali *ad personam*.

Nonostante le differenti tipologie di persone svantaggiate e dunque le peculiarità di bisogni e difficoltà che queste presentano, l'attività delle cooperative di tipo "B" si svolge secondo alcune tappe costanti, quali la fase di ingresso in cooperativa, finalizzata alla conoscenza della persona e dei suoi specifici bisogni e volta alla predisposizione del programma individualizzato di reinserimento sociale; la fase di attuazione del programma in cooperativa durante la quale si svolge l'attività formativa e lavorativa; e la fase di uscita dalla cooperativa attraverso l'immissione sul normale mercato del lavoro.

L'attività di formazione, in particolare, svolta dalle cooperative sociali può essere indirizzata a far acquisire alla persona svantaggiata le abilità di base necessarie allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, ovvero può essere finalizzata al potenziamento delle capacità ed abilità professionali. Nel primo caso si abitua il soggetto allo svolgimento stesso di un'attività lavorativa e agli impegni conseguentemente richiesti. Al contrario laddove la cooperativa sociale si preoccupi di potenziare le capacità ed abilità professionali della persona svantaggiata, il percorso riabilitativo sarà orientato alla formazione ed acquisizione di abilità specifiche di un mestiere o di una professione da svolgere, in seguito, autonomamente sul libero mercato del lavoro. Con particolare riferimento alle "persone svantaggiate" quali detenuti ed internati.

L'articolo 20 ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975) prevede che "negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo" la destinazione di tali soggetti al lavoro nonché "la loro partecipazione a corsi di formazione professionale".

Accanto alla formazione, le cooperative sociali di tipo "B" si occupano, come si è detto, anche dello "svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate" (art. 1 l. n. 381 del 1991). Con riferimento in particolare alla categoria di persone svantaggiate rappresentata da detenuti ed internati nonché da condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

La "legge Smuraglia" (n. 193 del 2000) ha riformato l'ordinamento penitenziario e la legge sulle cooperative sociali, introducendo una serie di disposizioni volte ad incentivare l'attività lavorativa dei detenuti soprattutto attraverso l'intermediazione della cooperazione sociale. La cooperazione sociale è stata evidentemente concepita come la possibile fonte di risoluzione del problema dell'esclusione sociale e lavorativa di alcune fasce deboli, e più specificamente per quanto riguarda il problema della ri-collocazione nel mercato del lavoro di detenuti ed internati come il principale interlocutore delle amministrazioni penitenziarie nel reperimento e nell'offerta di attività lavorative alle persone ristrette nella propria libertà personale. ⁵⁹

⁵⁹ Adir, rivista, "*le cooperative sociali*" <http://www.adir.unifi.it/rivista/2008/furfaro/cap2.htm#h1>

2.7 Le Cooperative parmensi che lavorano con i detenuti

Cooperativa sociale di tipo B “Sirio” e detenuti

Nasce Sirio, all'inizio la cooperativa era sorta tra persone che intendevano prendere posizione di fronte ad alcuni fatti in città. La cooperativa era una specie di gruppo di opinione che organizzava convegni, dibattiti, e si faceva portavoce dei problemi dei deboli, degli oppressi di chi non ha voce in capitolo. Successivamente il gruppo si rese conto che questo era di prioritaria importanza, ma che si trattava solo di una piccola parte di quello che si poteva fare se si riuscivano a creare degli inserimenti lavorativi.

C'è stata allora una lenta metamorfosi, che ha portato Sirio a partire dai primi anni '90, ad essere quello che è oggi: un'azienda che è riuscita non solo ad essere presente nel tessuto della città come portavoce dei problemi sociali, ma anche di partecipare in prima persona a cercare di lenire, migliorare o guarire questa situazione.

La filosofia era quella di dare un'opportunità di lavoro a coloro che per i loro problemi e vissuti erano bisognosi di essere aiutati. Si tratta infatti di capire con chi hai a che fare, capire i problemi che hanno indotto a sbagliare e cercare quindi di ricostruire un percorso di recupero. Da questo punto di vista è stato molto importante il rapporto della Sirio con il carcere. Infatti, è la cooperativa che ha avuto, e ha in assoluto più soci lavoratori detenuti o provenienti dal carcere. Le attività della cooperativa con il carcere iniziano nel 1987 con un corso di formazione professionale di sartoria, fuori dal carcere e con l'avviamento lavorativo di due detenuti nel settore della commercializzazione della carta riciclata.

Il primo momento veramente importante della presenza della Sirio in città è stato nel 1987 - un anno dopo la nascita - quando è stata avviata una iniziativa che ha avuto anche un'eco nazionale, ovvero l'uscita per una giornata intera di 110 detenuti, con la preparazione di uno spettacolo al cinema Ducale. È stata un'occasione per la città di parlare dei detenuti e di riflettere sul carcere.

Tutte queste iniziative volevano dimostrare alla città che anche coloro che hanno sbagliato possono cambiar vita e che gli si deve dare questa possibilità. Dalle prime iniziative ad oggi non è cambiata solo la cooperativa ma forse anche la città. Oggi la Sirio non ha più bisogno di organizzare iniziative dimostrative.

“Sirio è un mondo tosto, fatto di visi duri e lavoro sporco. Ma anche di relazioni autentiche, vere, profonde”.

È il mondo di Sirio, quello di un gruppo di persone un po' visionarie un po' sognatrici che diede vita ad una cooperativa sociale con l'intento di offrire un'opportunità di lavoro alle persone detenute.

Da grande utopia a realtà con il "progetto Cittadella" del 1988, una rivoluzione per i tempi perché a fare manutenzione al verde del parco cittadino furono 24 detenuti di San Francesco. Era la prima volta che il carcere si apriva alla città. Il progetto fu condiviso con Comune, Provincia e Istituzione penitenziaria divenendo il primo strumento concreto per far vivere ai detenuti di San Francesco esperienze di formazione e di lavoro mai sperimentate prima. Da allora fu la Sirio che conosciamo oggi; quella che è diventata sempre più protagonista del tessuto territoriale che si occupa della manutenzione del verde delle scuole e degli asili rafforzando le professionalità dei soci.

Nel 1990 partì la collaborazione con l'azienda municipalizzata AMNU, oggi IREN. Entrare nel settore dell'igiene ambientale rappresentò una svolta: diventare "Spazzini" fu una grande opportunità di inclusione sociale e di inserimento lavorativo per tante persone. Lavorare con e per la città, li rese protagonisti nelle strade, tra la gente, con i commercianti, rafforzando un rapporto di fiducia che nel tempo ha trasformato il lavoro in una professione, con dignità e orgoglio.

In carcere passavo le giornate a guardare le pareti della mia cella. Oggi, quando esco per andare a lavorare sono orgoglioso. Salgo sul mio camioncino e inizio il giro di raccolta. La gente mi conosce, i commercianti mi salutano. Vedo la mia famiglia. Alla sera rientro in carcere perché devo ancora finire di scontare la mia pena. Ma so che il giorno dopo sarò di nuovo utile a qualcuno. Carlo, operatore Sirio.

Sirio è cresciuta, oggi conta 152 dipendenti, di cui 128 sono soci lavoratori. Si occupa di ambiente e raccolta rifiuti, verde e manutenzioni, laboratorio di restauro e mercatino dell'usato, sempre con l'attenzione rivolta alle persone. Promuove progetti di inclusione sociale all'avanguardia per ampliare le risposte ad esigenze crescenti e diverse del territorio.

Le iniziative si moltiplicano nell'intento di insegnare a guardare le persone oltre le etichette, oltre il disagio. Dopo gli stage con le scuole superiori, Sirio ha dato vita a laboratori sul significato delle parole che hanno avviato un dialogo tra studenti liceali e universitari e persone detenute, con la presenza in carcere di personaggi dello spessore di Agnese Moro, Franco La Torre, Gherardo Colombo.

Tante persone con storie diverse, la vera risorsa di Sirio, costruisce una società per tutti, un dovere che passa attraverso la dignità del lavoro.

All'inizio del 2016 Sirio ricevette il “bollino blu” del Ministero dello Sviluppo economico, al termine di una revisione straordinaria, quale Cooperativa Sociale DOC.

Nel 2014 Sirio ricevette il premio qualità sociale d'impegno, “per aver dimostrato grande attenzione per la formazione e l'inserimento lavorativo di un elevato numero di lavoratori con invalidità complessa e per la forte collaborazione instaurata con il Sild e con gli altri servizi territoriali”.⁶⁰

-CIGNO VERDE

La Cooperativa Cigno Verde nasce a Parma nel 1989, per iniziativa del circolo locale di Legambiente.

L'affidamento all'associazione di alcuni detenuti ammessi al lavoro esterno (art. 21 dell'Ordinamento penitenziario) offre diverse opportunità di impiego in attività socialmente utili, dalla manutenzione dei giochi nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali, alla gestione e alla pulizia delle aree verdi. I detenuti vengono coinvolti nell'attività di volontariato che, nel tempo, si integra con l'iniziativa della cooperativa, fino a sancirne la trasformazione in cooperativa sociale.

Cigno verde si occupa di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti. Gestiscono i CDR (Centri di Raccolta) e il Centro Agroalimentare di Parma. Svolgono manutenzione di aree verdi pubbliche e private e interventi di ripristino ambientale.

Si occupano, anche di smaltimento di rifiuti speciali, e toner (secondo d.lgs. 152/2006) e conferimento presso impianti di trattamento e stoccaggio con mezzi autorizzati. Sono in possesso di una officina per la riparazione delle biciclette presso la Cicletteria del Comune di Parma (ex-Temporary Station) e la LabOfficina, in cui si svolge il laboratorio di recupero e manutenzione di biciclette usate.

Inoltre, organizzano progetti educativi e percorsi riabilitativi individualizzati.

Cigno verde è una cooperativa sociale di tipo B che ha sede a Parma. Si occupa di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: pazienti psichiatrici, detenuti ammessi al lavoro esterno, persone con problemi di alcolismo e tossicodipendenza, portatori di handicap, disoccupati di lunga durata, e invalidi civili.

⁶⁰Sirio, cooperativa sociale: <https://www.siriocoop.net/chi-siamo/>

Offre loro concrete opportunità di impiego, dedicandosi alla selezione, all'affiancamento, alla progettazione e al monitoraggio dei loro percorsi.

All'interno della cooperativa sociale si svolgono anche attività socioeducative e vengono erogati servizi ambientali (gestione e manutenzione del verde, raccolta differenziata dei rifiuti urbani, gestione di Centri di Raccolta, raccolta di rifiuti speciali).

Inoltre, come già accennato, la Cooperativa Cigno Verde è impegnata nel recupero e del riuso dei beni, aderendo alla rete Parma Riusa e sostenendo il progetto della LabOfficina, un laboratorio di riparazione di vecchie biciclette.

Insieme ai Dipartimenti di Salute Mentale, le cooperative pianificano "Progetti riabilitativi individualizzati" per persone seguite dagli stessi. Grazie a questi progetti si possono individuare le abilità presenti e gli interessi per un percorso di autonomia e di nuova socializzazione.

Le principali attività sono legate alla Labofficina all'interno della quale promuovono e approfondiscono, attraverso incontri, laboratori e attività pratiche, i temi legati al Trashware,⁶¹ al Riuso e al recupero, riciclo e riduzione dei rifiuti.

I laboratori attivi sono:

- Laboratorio di Riparazione e recupero Biciclette
- Laboratorio di Riuso di Materiali (legno)
- Laboratorio di Smontaggio e Separazione Rifiuti Elettronici
- Laboratorio di Computer di Base e Web Communication
- Laboratorio di Falegnameria
- Laboratorio di Carpenteria

Tra i vari progetti riteniamo utile ai fini della nostra trattazione, approfondire in particolare un progetto all'interno della cooperativa:

CICLOSTAZIONE – RIPARAZIONE E VENDITA DI BICICLETTE USATE

⁶¹ Trashware è una parola composta derivata dalla contrazione dei termini inglesi trash e hardware. Trashware indica l'attività del sostituire componenti guaste nei dispositivi elettronici oppure l'attività di rendere di nuovo operativi dei computer in stato di obsolescenza

La Ciclostazione si occupa della riparazione e della manutenzione di biciclette, della vendita di accessori e pezzi di ricambio, della vendita di bici usate.

In Ciclostazione si possono acquistare bici usate, revisionate e con garanzia. Questo servizio rientra nel progetto Riciclo-LabOfficina, nato nel 2014, attraverso il quale le biciclette dismesse vengono recuperate e ri-assemblate evitando così che diventino dei rifiuti.

I cittadini possono contribuire al progetto donando biciclette vecchie o che non utilizzano più, portandole direttamente in Ciclostazione o richiedendone il ritiro a domicilio gratuito nel territorio di Parma.

Il progetto “laboratorio di mezzo” è ideato dalle cooperative sociali di inserimento lavorativo del consorzio solidarietà sociale, con la finalità di dare risposta alle persone che hanno difficoltà a trovare un lavoro e vivono un periodo di isolamento sociale. La fase di segnalazione di individuazione delle persone viene fatta in collaborazione con i servizi sociali e con i servizi di salute mentale.⁶²

Lab officina è un’occasione per organizzare momenti educativi e dei corsi di formazione ed inoltre è dal 2016 che la cooperativa gestisce l’officina del Punto Noleggio di Infomobility, presso la Cicletteria del Comune di Parma.

Attraverso l’attività di ripristino vendita e noleggio biciclette, l’associazione ottiene anche il risultato di aprirsi al sociale favorendo una interazione; infatti, ogni cittadino può contribuire al progetto:

- donando una bicicletta vecchia ed inutilizzata e portandola direttamente in Ciclostazione,
- donando più biciclette inutilizzate e richiedendo un ritiro a domicilio gratuito, se nel territorio del comune di Parma.
- facendo riparare la propria bicicletta.
- acquistando una bici recuperata a prezzo equo.
- partecipando ai laboratori itineranti ed alle iniziative di socialità organizzare per promuovere il progetto in occasione di diversi eventi in giro per la città.⁶³

⁶² Davide rossi, consorzio solidarietà sociale

⁶³ Lara Lori, cooperativa sociale Cigno Verde, Dott.ssa in Scienze Ambientali
Co-fondatrice

In definitiva possiamo riassumere, sostenendo che tutte le iniziative e attività introdotte dalla cooperativa cigno verde sono uno strumento importante che permette alle persone di sentirsi ascoltate valorizzate in una fase della loro vita nella quale stanno facendo fatica a trovare una propria collocazione nella società. Questo elemento si va a sommare alla finalità principale della cooperativa che è quella di fornire delle competenze tecniche alle persone, competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro.

I laboratori di mezzo sono uno strumento importante perché permettono alle persone di sentirsi accolte e valorizzate in una fase della loro vita nella quale stanno facendo fatica trovare una propria collocazione nella società. Questo elemento, insieme alle opportunità di acquisire competenze professionali sono gli aspetti più rilevanti di questa esperienza.⁶⁴

Le Associazioni

Oltre alle realtà cooperative, anche le associazioni parmensi hanno un ruolo importante rispetto all'assistenza ai detenuti in carcere e nel loro percorso di reinserimento.

In ambito cattolico già nei primi anni '80 si era formata un'associazione che si chiamava "Dialogo". Era l'unica realtà di Parma vicina all'area ecclesiale. L'associazione ha elaborato cose egregie, ad un certo punto si sono formate al suo interno due anime differenti: chi voleva fare solamente supporto ai detenuti per trovare lavoro o per attuare inserimenti, e chi invece voleva fare anche un lavoro spirituale. Era d'altronde anche un'esigenza della diocesi quella di avere una realtà del mondo ecclesiale che si interessasse del mondo carcerario. Si credè dunque, nel 1989 il "Gruppo Carcere" della Caritas.

Negli anni passati, i volontari del gruppo potevano entrare in carcere a fare colloqui grazie all'art. 78, ma attualmente nessun volontario della Caritas ha questa possibilità. Il permesso in base all'art. 17 è personale e riguarda attività specifiche. In passato il gruppo ha organizzato molteplici attività in questo modo: dal cineforum, al teatro, alla musica leggera, alla catechesi. Inoltre, hanno inviato insegnanti di italiano per insegnare la lingua agli stranieri.

Attualmente le attività che sono possibili al gruppo sono limitate; non avendo la possibilità di recarsi all'interno, con l'art. 78, gli incontri sono principalmente di carattere epistolare, i detenuti infatti scrivono alle persone della Caritas e viene loro risposto, prendendosi; in questo modo i volontari si fanno carico delle persone.

⁶⁴ Progetti educativi - Cigno Verde Cooperativa Sociale - Parma

Quando ci sono esigenze particolari i volontari della Caritas chiedono alla Direzione del Carcere di poter incontrare il detenuto, spesso dagli incontri nascono richieste, si possono avviare progetti soprattutto dopo che i detenuti hanno scontato metà della pena, poiché possano uscire gradualmente per permessi premio, licenze, oppure con l'Art. 21 e la semilibertà che permettono di lavorare all'esterno dell'istituto carcerario. A quel punto il Gruppo carcere cerca di avviare un dialogo per aiutare l'inserimento nella vita normale.

La maggior parte dei detenuti non sono aiutati da parenti, due o tre volte all'anno si organizzano dei pranzi per detenuti ed ex, selezionando tra quelli che fanno richiesta. Sono momenti in cui si possono avvicinare le persone e capire i loro problemi. I volontari della Caritas seguono alcuni ex detenuti per aiutarli nel reinserimento nella vita quotidiana

Negli anni '80 nasce un'importante realtà associativa, "l'Associazione per ricominciare". L'associazione si impegna nel gestire colloqui interni per l'ascolto delle necessità delle persone e anche per ritrovare sé stessi. Le persone carcerate vengono contattate e seguite, nel momento in cui ottengono i permessi, aiutandoli a cercare lavoro fuori. L'associazione ha lo scopo di seguire le persone, aiutarli a tenere anche rapporti con la famiglia, e aiutandoli qualora avessero problemi economici o a trovare alloggio.

Il lavoro delle associazioni e delle cooperative è importante, non soltanto per le persone che dentro o fuori dal carcere vi hanno trovato un valido appoggio, ma anche per stimolare le Istituzioni e la città. Si potrebbe dire che la cultura e la mentalità cittadina si è modificata, grazie alla generosità e all'inventiva sociale di queste realtà del territorio.

L'esperienza delle Cooperative e delle Associazioni ha contribuito dunque a creare in città un ambiente meno sfavorevole all'accoglienza delle persone che escono dal carcere.⁶⁵

Analisi di contesto nella realtà di Parma

A seguito di una ricerca⁶⁶ effettuata tra ex detenuti che sono stati sottoposti ad una lunga serie di domande su diversi temi tra cui: le aspettative del reinserimento, la gestione del lavoro e dell'alloggio, è stato possibile ricostruire un piccolo spaccato della realtà territoriale di seguito riportata.

Partendo dal generalizzato senso di spaesamento che comprensibilmente ogni ristretto prova una volta tornato in libertà, ciò che viene maggiormente lamentato è il senso di abbandono provato.

⁶⁵ <http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/ali/ricerca>

⁶⁶ Ricerca sul "dopo carcere" (ristretti.it)

Gli intervistati infatti sostengono di essersi aspettati in qualche modo un appoggio, un aiuto o quanto meno un ruolo di indirizzo e di accompagnamento da parte delle istituzioni. In particolare, si racconta di un'assenza delle istituzioni sul piano della predisposizione di strumenti di assistenza e di aiuto. Alla richiesta di come si sia fatto fronte a questa situazione, la risposta è stata che si è dovuto far riferimento a risorse autonome e che spesso ciò ha generato un grande risentimento nei confronti delle istituzioni pubbliche e statali.

Si recrimina nei confronti di assistenti, educatori e delle figure che durante il periodo detentivo avevano dichiarato disponibilità, una effettiva assenza e la conseguente necessità di far fronte a tutto con le proprie forze e facendo riferimento esclusivamente all'esperienza accumulata negli anni precedenti alla reclusione o nel migliore dei casi facendo perno sulle competenze acquisite nel corso del periodo detentivo.

La maggior parte degli intervistati è concorde sul fatto che la questione più urgente, per chi esce dal carcere e deve iniziare un percorso di reinserimento, è quella del lavoro. Da lì si deve partire per mettere in fila tutti gli altri aspetti. Il lavoro, infatti, permette di procurarsi il necessario per vivere come ad esempio un alloggio ed una generale autonomia economica e sociale; tutto questo è riconosciuto come base su cui costruire tutti gli altri percorsi relazionali in modo equilibrato.

A questo si aggiunge anche il fatto che, un individuo impegnato e realizzato non avrà tempo e modo di avvicinarsi ad ambienti criminali e ad attività illecite.

Gli intervistati, quindi, sostengono con forza la necessità che il Centro Servizi Carcere si attivi per favorire il più possibile la sensibilizzazione del mondo produttivo della città e per facilitare l'incontro tra le persone che escono dal carcere e il mondo del lavoro.

CAPITOLO III

3.1 UEPE

Dopo aver analizzato quali siano le possibili ipotesi di lavoro per i ristretti e aver visto che una grossa fetta delle possibilità dipendano dal terzo settore e nella fattispecie dalle cooperative sociali di tipo B, il nostro percorso deve porsi come obiettivo quello di comprendere chi si occupi del necessario raccordo pubblico/privato e reclusione/dimissione.

Una corretta disanima non potrà che partire quindi dagli U.E.P.E.

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E) sono stati istituiti dall'art. 72 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e rappresentano un'articolazione del Ministero della Giustizia; sono deputati alla presa in carico delle persone sottoposte a misure esterne all'Istituto penale.

Gli uffici U.E.P.E hanno il compito di gestire l'applicazione delle misure alternative concesse dai Tribunali di Sorveglianza ai condannati che, per i loro particolari requisiti, possono espriare la pena nell'ambiente esterno, anziché negli Istituti penitenziari.

Inoltre, gli Uffici svolgono su richiesta dell'Autorità giudiziaria le inchieste sociali e le indagini socio familiari, e prestano consulenza negli Istituti Penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Nell'attuare i propri compiti istituzionali l'Ufficio si coordina con istituzioni pubbliche e private e servizi sociali presenti nel territorio.

Centrale all'interno degli UEPE è la figura dell'assistente sociale, che insieme alla Polizia Penitenziaria, esperti psicologi, criminologi e, negli ultimi tempi, educatori, collabora alla mission istituzionale. Il mondo penale e penitenziario è da sempre focalizzato sulla pena detentiva, tant'è che il primo pensiero che spesso viene alla mente in ognuno di noi quando sentiamo parlare di esecuzione penale è il carcere, con i suoi sistemi di sicurezza. In realtà, l'esecuzione penale esterna non può essere subordinata all'istituzione carceraria, come "qualcosa che viene dopo" la pena detentiva. A seguito di recenti impianti normativi, soprattutto di stampo internazionale, ci invitano a una riconsiderazione della sanzione penale da intendersi come community sanction, ossia una misura da vivere nella comunità e con la comunità, al fine di raggiungere l'obiettivo rieducativo sancito dalla Costituzione italiana all'art. 27.co.3.

L'esecuzione penale esterna e gli assistenti sociali incaricati di seguirla assumono oggi sempre più un'importanza centrale nell'intero sistema sanzionatorio. Invero, l'inserimento dei nuclei

Di Polizia Penitenziaria all'interno degli UEPE (vista da me come una reale opportunità di collaborazione) sicuramente gioverà all'intero sistema di probation di tipo europeo.

Il sistema penale italiano, ispirato all'art. 27 della Costituzione che afferma il fine rieducativo della pena, prevede come modalità di esecuzione della condanna sia la detenzione in un istituto penitenziario, che l'accesso a misure alternative alla detenzione. Tali benefici consentono alle persone condannate, in possesso di determinati requisiti, di scontare la pena nel proprio ambiente di vita; è infatti ormai universalmente riconosciuto che la finalità del reinserimento nella società viene raggiunta in misura maggiore quando l'esecuzione della pena avviene all'esterno del carcere. Sono gli Uepe gli istituti deputati alla gestione del sistema dell'esecuzione penale non detentivo. Senza in alcun modo mettere in discussione il ruolo fondamentale dell'UEPE, va necessariamente rimodulato, alla luce del Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, entrato in vigore a partire dal 14 luglio 2015. Quest'ultimo ha operato una riunificazione dell'esecuzione penale per adulti e per minori sotto la nuova Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova costituita presso il nuovo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

La struttura organizzativa del neo-Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, allo stato attuale, è così composta:

- Uffici Capo dipartimento;
- Direzione personale, risorse e attuazione provvedimenti;
- Direzione esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
- Centri per la giustizia minorile;
- Uffici interdistrettuali esecuzione penale esterna.

Questi ultimi sono undici in tutta Italia, ed il loro acronimo è **UIEPE** (Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna).

Gli uffici interdistrettuali gestiscono inoltre gli **ULEPE** (Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna) e gli **UDEPE** (Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna).

Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna sono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero disciplinati dall'articolo 10 del d.m. 17 novembre 2015 in attuazione al d.p.c.m. 84/2015, e hanno le seguenti funzioni:

- provvedono all'attuazione, negli uffici locali e nelle sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza, delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dalle Direzioni generali
- individuano i fabbisogni e propongono all'Amministrazione i documenti programmatici per le politiche di esecuzione penale esterna, il piano di programmazione e ripartizione delle risorse umane e finanziarie e la progettazione riguardante la formazione e l'informazione
- svolgono, nell'ambito della medesima circoscrizione territoriale dei Centri della giustizia minorile, funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali, promozione di iniziative progettuali, raccordo nei rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato
- esercitano, nella circoscrizione territoriale assegnata ai medesimi uffici, i compiti ad essi attribuiti dall'articolo 72 della l. 354/1975, dal d.P.R. 230/ 2000, dalla l. 67/2014 e da altre disposizioni di legge.⁶⁷

L'istituzione del nuovo dipartimento viene ad essere anche la dimostrazione che ormai anche nelle istituzioni si è diffusa una nuova cultura della pena; le istituzioni, infatti, cominciano a recepire la necessità e l'utilità di espiare la sanzione comminata nelle società civile.

Durante il periodo fascista gli assistenti sociali erano impiegati nei Consigli di patronato che assistevano i soggetti rimessi in libertà aiutandoli nella ricerca lavorativa, economica e familiare. Successivamente, per riscontrare la presenza del servizio sociale penitenziario nella realtà italiana, è necessario risalire al 1948, anno in cui andavano a realizzarsi i primi interventi nel settore della devianza minorile.

⁶⁷Ministero della giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_

UEPE: LE STATISTICHE

Il principale campo di intervento degli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) è quello relativo all'esecuzione delle misure e sanzioni di comunità; gli UEPE elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e ne verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi a tali sanzioni e misure.

I compiti ad essi attribuiti sono indicati dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dalle altre leggi in materia di esecuzione penale; si esplicano in quattro aree di intervento:

- attività di indagine sulla situazione individuale e socio – familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova;

- attività di elaborazione e verifica dei programmi trattamentali nelle misure e sanzioni di comunità;

- svolgimento delle inchieste per l'applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza, su richiesta della magistratura di sorveglianza;

- esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione;

- attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

Nello svolgimento di tali attività, gli UEPE operano secondo una logica di intervento di prossimità e di presenza nel territorio, a supporto delle comunità locali e in stretta sinergia con gli Enti Locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio, per realizzare l'azione di reinserimento ed inclusione sociale e con le forze di polizia, per l'azione di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica. La successiva analisi statistica è stata pensata per fornire un quadro dell'utenza degli Uffici di esecuzione penale esterna, con riferimento a:

- i soggetti in carico alla data più aggiornata,

- i soggetti in carico nel periodo dall'inizio dell'anno fino alla data più aggiornata (dati di flusso),

- gli incarichi pervenuti nel periodo dall'inizio dell'anno fino alla data più aggiornata (dati di flusso).

L'analisi è stata elaborata sulla base dei dati dell'archivio PEGASO che gestisce gli incarichi effettuati dagli UEPE a favore dell'utenza, e prende in esame le principali caratteristiche personali, quali in particolare, il genere, la nazionalità e la classe di età.

Di particolare importanza ai fini dell'analisi dell'utenza è la distinzione per tipologia di incarico; una prima classificazione distingue le persone in carico per:

1. misure,
2. indagini e consulenze.

Il primo gruppo considera:

- le misure alternative alla detenzione,
- le sanzioni sostitutive,
- le misure di sicurezza,
- il lavoro di pubblica utilità,
- la messa alla prova.

Il secondo gruppo fa riferimento a:

- l'attività di consulenza per detenuti/internati,
- l'attività di indagine,
- l'attività di trattamento.

Con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione è fornito anche il dettaglio dello stato del soggetto al momento dell'applicazione della misura.

UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

SOGGETTI IN CARICO - SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018

Tabella 1 - Soggetti in carico alla data del 31 dicembre 2018, secondo la tipologia di incarico ⁽¹⁾

Tipologia di incarico	Sesso		Totale
	maschi	femmine	
Misure	49.055	5.834	54.889
Indagini e consulenze	34.947	4.090	39.037
Totale soggetti in carico	84.002	9.924	93.926

⁽¹⁾ La tabella riporta dati riferiti al numero di soggetti.

I soggetti in carico a più UEPE sono conteggiati una sola volta.

I soggetti seguiti per più incarichi (misure, indagini e consulenze) sono conteggiati una sola volta, tenendo conto dell'ordine di priorità con cui gli incarichi sono presentati nella tabella.

Grafico 1 - Soggetti in carico alla data del 31 dicembre 2018, secondo la tipologia di incarico.





Grafico 2 - Soggetti in carico alla data del 31 dicembre 2018, secondo il sesso.



Elaborazione dell'8 gennaio 2019 su dati del sistema Pegaso situazione al 31 dicembre 2018. DATI PROVVISORI.

Tabella 1b - Soggetti in carico per indagini e consulenze alla data del 31 dicembre 2018, secondo la tipologia di indagine o consulenza. ^(*)

Tipologia di indagine e consulenza	Sesso		Totale
	maschi	femmine	
Attività di consulenza			
Attività di consulenza per detenuti/internati	12.744	673	13.417
Attività di indagine			
Attività di indagine per liberi	5.636	513	6.149
Indagini per messa alla prova	14.981	2.762	17.743
Altre attività di indagine L.199/2010	1.330	87	1.417
<i>Totale</i>	21.947	3.362	25.309
Attività di trattamento			
Assistenza post-penitenziaria	72	12	84
Collaborazioni con altri UEPE per misure alternative	37	2	39
Assistenza familiare	147	41	188
<i>Totale</i>	256	55	311
Totale soggetti in carico per indagini e consulenze	34.947	4.090	39.037

^(*) La tabella riporta dati riferiti al numero di soggetti.

I soggetti in carico a più UEPE sono conteggiati una sola volta.

I soggetti seguiti per più incarichi (misure, indagini o consulenze) sono conteggiati una sola volta, tenendo conto dell'ordine di priorità con cui gli stessi sono presentati nella tabella.

^(**) Nella tabella 2 è riportato il dettaglio sullo stato dei soggetti in carico per misure alternative alla detenzione.

Elaborazione dell'8 gennaio 2019 su dati del sistema Peoaso situazione al 31 dicembre 2018. DATI PROVVISORI.

3.2 RUOLO ASSISTENTE SOCIALE ALL'INTERNO DELL'UEPE

Gli assistenti sociali che lavorano all'interno degli UEPE sono professionisti orientati culturalmente al servizio delle persone e operano secondo metodologie d'intervento centrate prevalentemente sul compito in una prospettiva di messa in rete e integrazione delle risorse esistenti. L'agire professionale dell'assistente sociale impiegato presso l'UEPE è strettamente collegato alle finalità dell'Ordinamento Penitenziario che ne legittima quindi l'operatività quale coordinatore e attivatore di risorse per la realizzazione degli obiettivi istituzionali.

Le competenze dell'assistente sociale penitenziario possono meglio evincersi dalla lettura dell'art. 72 dell'ordinamento Penitenziario integrata con quella di altri articoli dello stesso ordinamento, del relativo Regolamento di Esecuzione e di leggi successive che hanno modificato e aggiornato il sistema di esecuzione penale italiano.

I compiti che svolge l'assistente sociale all'interno dell'U.E.P.E. (Uffici di esecuzione penale esterna) sono riconducibili a un insieme di attività generali e a un insieme di attività specifiche. A livello generale l'assistente sociale offre consulenze per favorire il buon esito del trattamento penitenziario del detenuto stesso con colloqui periodici in Istituto che possono essere richiesti, con motivazione per l'esame e con la successiva autorizzazione da parte della direzione dell'Istituto, o da quest'ultima per l'osservazione scientifica della personalità o su istanza diretta del detenuto o su richiesta della direzione del Servizio.

L'assistente sociale, inoltre, promuove attività di assistenza alle famiglie e di cura delle relazioni familiari, per conservare e migliorare le relazioni dei soggetti condannati con i familiari e rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale in collaborazione con gli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza.

Per quanto riguarda i soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione ovvero degli affidati in prova al servizio sociale e in casi particolari, dei semiliberi, della detenzione domiciliare e in libertà controllata, l'utilizzo degli strumenti del colloquio presso l'U.E.P.E. e i colloqui in visita domiciliare, consentono all'Assistente Sociale di effettuare delle verifiche periodiche secondo un proprio piano degli interventi. In questi casi, che rientrano nell'area penale esterna, le attività di osservazione e di trattamento affidate all'U.E.P.E. hanno contenuti di aiuto, assistenza e sostegno dei soggetti allo scopo di favorire e promuovere il processo rieducativo e il loro reinserimento nella società, attraverso l'individuazione di possibili inserimenti socio lavorativi, e di vigilanza e verifica del rispetto, da parte degli stessi, delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto, per consentire eventuali modifiche delle prescrizioni o revoche della misura nei casi di inidoneità al trattamento o di trasgressione.⁶⁸

Il lavoro dell'assistente sociale all'interno del medesimo Servizio si esprime anche attraverso la partecipazione all'équipe di osservazione e trattamento (G.O.T.)⁶⁹ che si caratterizza per la sua

⁶⁸Ministero della giustizia, "Uffici di esecuzione penale esterna" UEPE <http://www.ristretti.it/> f

⁶⁹ Gruppo di Osservazione e Trattamento (G.O.T.), definito dalla circolare 9 ottobre 2003 sulle Aree educative. Rispetto all'équipe, il G.O.T. è un "gruppo allargato" di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento del funzionario giuridico pedagogico, tutti coloro che (oltre ai componenti dell'équipe) interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (personale di polizia penitenziaria, insegnanti, volontari, ecc.).

Il G.O.T. si riunisce periodicamente, sempre coordinato dal responsabile dell'area educativa, sia prima che dopo l'osservazione, per verifiche ed aggiornamenti sulla situazione del detenuto.

multiprofessionalità essendo composta da più figure quali il direttore e un collaboratore dell'istituto, un educatore, uno psicologo o specialista, un assistente sociale ed eventuali assistenti volontari. Il lavoro di questo gruppo è di seguire i casi di quei soggetti con condanna definitiva per i quali ha avuto inizio l'esecuzione, per elaborare un programma di trattamento rieducativo individualizzato, curato da tutti i professionisti dell'équipe che individui le competenze e gli interventi di ciascuno, volto a rispondere a particolari e specifici bisogni dell'utente. In particolare, l'assistente sociale ha il compito di svolgere delle indagini socio-familiari in relazione ai detenuti seguiti e di puntare al reperimento delle risorse strutturali, strumentali e umane utili al suo futuro reinserimento sociale. Ogni caso trattato viene sottoposto ad un aggiornamento e revisione periodica e alla formulazione di un rapporto di sintesi.

A livello specifico i compiti che svolge l'assistente sociale all'interno dell'U.E.P.E. prevedono, in primo luogo, l'esecuzione (su richiesta del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza) di inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza relative al detenuto.

In secondo luogo, il ruolo dell'assistente sociale all'interno dell'U.E.P.E. si esprime nell'espletamento (sempre su richiesta del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza) delle indagini socio-ambientali per i soggetti condannati che richiedono la concessione di una misura alternativa dallo stato di libertà, nonché nello svolgimento delle indagini socio-familiari utili per il trattamento dei condannati e degli internati.

Un ulteriore compito che l'assistente sociale svolge in questo Servizio è caratterizzato dalla progettazione di attività volte ad assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti alle misure di sicurezza non detentive.

Nello specifico è compito dell'assistente sociale attuare l'osservazione e il trattamento extra-murario nei casi di benefici concessi ai detenuti ed internati durante l'esecuzione della pena in carcere quali: lavoro all'esterno, licenze, permessi premio e semilibertà.

L'Assistente Sociale, inoltre, partecipa alle attività di assistenza dei dimessi aiutando le famiglie nel periodo che precede il loro ritorno. Il definitivo reinserimento dei detenuti ed internati è agevolato da interventi di servizio sociale in collaborazione con gli organi territoriali competenti.⁷⁰

⁷⁰Fernando. G, "*Compiti dell'assistente sociale nell'U.E.P.E.*", <http://www.assistentsociali.org>

3.3 IL UEPE E IL LAVORO dei detenuti

Il sistema sanzionatorio italiano viene definito “doppio binario”, ovvero un sistema penale in cui coesistono pene (artt. 17 ss. c.p.) e misure di sicurezza (art. 199 ss. c.p.). Le pene sono applicabili a soggetti imputabili al momento dell’illecito e colpevoli per aver commesso un fatto previsto dalla legge come reato. Le misure di sicurezza, invece, sono applicabili a soggetti imputabili o non imputabili, socialmente pericolosi e autori di un fatto previsto dalla legge come reato o quasi reato. Risulta opportuno delineare le caratteristiche principali di queste misure, dal momento che esse sono di prioritaria importanza del lavoro dell’assistente sociale dell’U.E.P.E., tenendo presente che l’obiettivo di questo lavoro non è l’analisi giuridica del sistema penale e penitenziario. È importante essere consapevoli dell’importanza che rivestono, ma va specificato che nel presente lavoro non si riesce a dare maggiore spazio alla loro trattazione come meriterebbero. Quanto sarà esposto di seguito consentirà, comunque, di avere alcuni riferimenti normativi per meglio comprendere le riflessioni che saranno presentate nei capitoli successivi riguardanti il lavoro dell’assistente sociale nell’esecuzione penale esterna.

Le misure di sicurezza si applicano nei confronti degli autori di reato (o quasi reato)⁷¹ considerati socialmente pericolosi allo scopo di prevenirne il pericolo di recidiva. Si distinguono dalla pena in quanto scaturiscono da un giudizio di pericolosità e non di responsabilità (infatti si applicano anche ad autori di reato non imputabili) e di probabilità di recidiva futura. Queste misure erano caratterizzate dall’indeterminatezza del loro termine in quanto legate alla prognosi di pericolosità, ma la Legge 30 maggio 2014, n. 81, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” ha introdotto in proposito un’importante modifica stabilendo che “(...) Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima” (art. 1). Competente a valutare la pericolosità sociale e a emettere il provvedimento per l’esecuzione di una misura di sicurezza è il magistrato di sorveglianza. A tal fine, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna “svolgono, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l’applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza” (art 72 della Legge 354/1975). Decorso il periodo minimo di durata il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è

⁷¹ Cfr. artt. 49 e 115 del Codice penale.

ancora o meno socialmente pericolosa. Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Se, al contrario, vi è ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può procedere a nuovi accertamenti. Le misure di sicurezza possono essere patrimoniali o personali, detentive e non detentive. Ai fini della presente trattazione, pare utile focalizzare l'attenzione su due misure di particolare rilevanza per il lavoro degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. La prima tipologia comprende i cosiddetti ospedali psichiatrici giudiziari, i quali dal 1 aprile 2015 sarebbero dovuti essere sostituiti completamente dall'esecuzione nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) gestite dalle Regioni, come previsto dall'art 3-ter del D.d.l. 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Tuttavia, i dati dimostrano un significativo ritardo nell'attuazione di quanto disposto (Alberti, 2016), con rilevanti ripercussioni e grandi incertezze anche rispetto al lavoro degli operatori sociali e sanitari. La seconda misura riguarda la libertà vigilata. Si tratta di una misura di sicurezza personale non detentiva statisticamente più importante poiché il suo ambito applicativo è generalizzato, essendo essa applicabile a soggetti imputabili, non imputabili e semi-imputabili e spesso anche in alternativa con le altre misure detentive, in una vasta gamma di casi.⁷² Alla persona in stato di libertà vigilata il giudice impone, ed eventualmente modifica, obblighi di condotta idonei a evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati. La sorveglianza della condotta e del rispetto di tali obblighi da parte del libero vigilato è affidata all'autorità di pubblica sicurezza e deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale. Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, l'U.E.P.E. svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

Un elemento che segna il dibattito culturale e giuridico è la flessibilità delle riforme penitenziarie che rendono le sanzioni protagoniste di continue modifiche, nonostante la rigidità del Codice Penale. Il contesto normativo e ambientale in cui si svolge l'attività dell'Amministrazione Penitenziaria è cambiato notevolmente, dato il coinvolgimento di un maggior numero di soggetti e l'introduzione nell'ordinamento di nuove misure, quali il Lavoro di Pubblica Utilità, la Legge 26 novembre 2010, n. 199, «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno» e la Legge 28 aprile 2014, n. 67, «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili» (Circolare DAP 05/03/2015). Quest'ultima, in particolare, sta incidendo sull'attività operativa degli Uffici E.P.E., incaricati di predisporre i procedimenti di

⁷² Cfr. artt. 229-230 del codice penale

indagine e il programma di trattamento dei soggetti ammessi alla prova, così come indicato dagli artt. 464-bis ss. del c.p.p. e dagli artt. 168- bis ss. del c.p. (Circolare DAP 16/05/2014). In quest'ottica, l'Amministrazione Penitenziaria si sta muovendo verso una maggiore collaborazione con i Servizi del territorio, pubblici e di terzo settore, per portare al centro dell'attenzione pubblica e del dibattito culturale il tema della pena e del carcere, favorendo un maggior contributo della società civile.

IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (L.P.U.) consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i Comuni o presso Enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato, che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall'art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica (Ministero della Giustizia, 2016). La prima applicazione di tale sanzione si ritrova nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468". Successivamente, il legislatore ha introdotto la possibilità di svolgere il lavoro di pubblica utilità anche ad altre fattispecie penali, configurando questa sanzione come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse misure penali, che vengono eseguite nella comunità. Attualmente il L.P.U. trova applicazione anche nei casi di violazione del Codice della strada,⁷³ nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti,⁷⁴ come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova,⁷⁵ congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare⁷⁶ e come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena. In stretto rapporto con il L.P.U. troviamo la messa alla prova, in cui l'ufficio concorda con l'imputato la modalità di svolgimento dell'attività riparativa, tenendo conto delle sue attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari e raccordandosi con l'ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il Lavoro di Pubblica Utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l'esecuzione della prova. Nel corso dell'esecuzione, l'U.E.P.E. cura l'attuazione del programma di trattamento, informa il giudice sull'adempimento degli

⁷³ Cfr. l'art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992.

⁷⁴ Cfr. l'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

⁷⁵ Cfr. l'art. 165 codice penale e l'art. 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

⁷⁶ Cfr. l'art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n. 67

obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

Il programma di trattamento può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con l'UEPE o con una struttura sociale e sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p.. Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l'imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.

Per accedere, la richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, c1, del c.p.p.

Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

Per accedere alla misura, è indispensabile che l'imputato richieda all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l'ufficio non sia in grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un'attestazione, per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata.

La richiesta di programma di trattamento deve contenere:

- l'indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero procedimento, tribunale competente);

- la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;
- la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e da un percorso di mediazione con la persona offesa
- l'indicazione sintetica della situazione personale e familiare
- l'eventuale attività lavorativa svolta
- l'indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuata

dovranno essere allegati:

- gli atti relativi al procedimento penale
- le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni personali

La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l'imputato deve reperire.

Le informazioni sugli enti convenzionati presso i quali poter svolgere il lavoro di pubblica utilità, possono essere chieste alla cancelleria del tribunale o all'ufficio di esecuzione penale esterna.⁷⁷

L'esito positivo del percorso di messa alla prova per adulti, così come per quello previsto nel sistema penale minorile dal D.P.R. 448/1988, comporta l'estinzione del reato e, quindi, l'assenza di una sentenza di condanna a carico della persona. Si è introdotta così una forma di probation che adegua il nostro sistema penale ai modelli vigenti in Europa, con la riduzione dei tempi processuali e l'ampliamento dell'applicazione delle sanzioni di comunità, con il risultato di ridurre il ricorso alla pena carceraria (Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, 2015). Rispetto al ruolo degli Uffici EPE, la Legge ne ha stabilita la competenza in qualità di organo tecnico-amministrativo incaricato di fornire al giudice le informazioni e gli elementi necessari per decidere sull'ammissione dell'imputato alla prova e per verificare, in caso di ammissione, l'efficace applicazione dell'ordinanza. Più nello specifico, nella fase istruttoria l'U.E.P.E. deve:

1. acquisire l'istanza dell'imputato;
2. svolgere l'indagine sulle condizioni socio – familiari;

⁷⁷ Ministero della giustizia | Messa alla prova

3. predisporre il programma di trattamento da eseguire in caso di concessione della messa alla prova;
4. verificare l' idoneità del lavoro di pubblica utilità proposto;
5. individuare eventuali attività riparatorie del danno sociale da proporre all'imputato;
6. valutare la possibilità di svolgere l'attività di mediazione nei confronti della vittima;

Inoltre, nella fase esecutiva è necessario:

1. dare avvio alla prova;
2. relazionare al giudice almeno trimestralmente e proporre la modifica delle prescrizioni;
3. verificare l'andamento del programma di trattamento e l'effettivo svolgimento delle attività ivi previste;
4. raccordarsi con gli enti e le associazioni dove si svolge il lavoro di pubblica utilità;
5. relazionare al giudice alla scadenza, esprimendo una valutazione sull'esito della prova.

Appare evidente come l'efficace azione degli U.E.P.E. costituisca uno snodo fondamentale per rendere effettiva l'applicazione della riforma (Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, 2015).⁷⁸

⁷⁸Galatro. S "l'assistente sociale nel sistema penitenziario: un'analisi descrittiva di attività e vissuti nel servizio sociale" preso da tesi di laurea, pp.33-44:

https://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/50316/1/tesiphd_completa_Galatro.pdf.pdf

Conclusioni

In un periodo storico estremamente complesso contraddistinto da un diffuso disagio sociale diventa inevitabile interrogarsi sull'adeguatezza di organizzazioni e sistemi in uso da più di mezzo secolo.

Una società che evolve non può permettersi il lusso di avere istituzioni che rischiano di non tenere il passo con le mutate esigenze.

Il percorso conoscitivo che abbiamo intrapreso nel presente lavoro ha dimostrato che non basta “normare” per essere certi di aver affrontato e gestito in modo proficuo una problematica. In particolare, una problematica così complessa come quella della risocializzazione di coloro che, nella maggior parte dei casi, sono sempre stati al margine di una società nella quale non si riconoscono e dalla quale non si sentono accettati.

Un approccio di taglio al contempo psicologico, sociale ed economico ha permesso di evidenziare l'inadeguatezza dell'attuale modello organizzativo; lo stesso sistema, al proprio interno, ha mostrato di aver colto pienamente le inadeguatezze di cui è vittima, ma il cammino verso la loro risoluzione è ancora lungo.

Il tentativo in atto di ridurre i tempi di restrizione e di reperire modalità alternative di pena valide e significative, ma al contempo che non “rischiose” per il contesto sociale, è il fulcro dell'iter istituzionale, ma sussistono grossissimi ostacoli di natura soprattutto economica e organizzativa che riducono nei fatti le possibilità di sperimentare nuovi percorsi.

Ciò nonostante, non si è smesso di cercare un modo, anche sull'onda dei dettati europei e, la nostra Nazione ha reperito energie, idee e messa in opera di strategie nel terzo settore, nelle cooperative sociali di tipo B e nelle associazioni.

Se da un lato questo ha prodotto ottimi risultati, dall'altro si è accentuato il carattere frammentario e quasi individualistico degli interventi.

Tale tendenza, riconosciuta da tutti come inefficace sul lungo periodo, ha avuto un tentativo di risposta concreta negli UEPE e nelle loro declinazioni territoriali.

Una volta sondata la complessa organizzazione del sistema si sono presi in considerazione i cardini sui quali si fonda l'equilibrio dell'essere umano; si è riflettuto sui bisogni dell'uomo,

quali la realizzazione affettiva, il bisogno di identità individuale, di appartenenza e di riconoscibilità sociale. Riconoscendo la necessità del singolo di autodeterminarsi, è stato immediatamente chiaro che il fulcro della risocializzazione sul quale poter agire è il lavoro e di conseguenza l'abitazione e il flusso economico.

Studi e indagini hanno confermato quanto supposto e si è visto che l'impegno lavorativo modifica concretamente la percezione di sé e degli altri in positivo arrivando anche a ridurre le recidive. Nonostante questa certezza condivisa, si è riscontrata una generalizzata difficoltà nel reperire attività lavorative nonostante le iniziative prese dallo Stato per favorire la collaborazione tra Stato e imprenditore privato. Il terzo settore e il cooperativismo stanno cercando di intervenire cercando di occupare direttamente il numero più grande possibile di individui.

Non è sicuramente questo il punto di arrivo del processo di impiego dell'eterogenea popolazione "ristretta", ma stiamo parlando di un percorso intrapreso in tempi relativamente recenti e che ha bisogno di tempo e impegno per divenire una consuetudine ben organizzata e regolamentata.

Bibliografia

- **Luciani. M**, “*Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*”, Zanichelli, Bologna, pp. 628-652
- **Pera. G**, “*Aspetti giuridici del lavoro carcerario*”, Foro italiano, pp.64
- **Piccinini. I, e Spagnolo. P**, “*il reinserimento dei detenuti esperienze applicative e novità legislative*”, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 197-210
- **Piccinini. I, e Spagnolo. P**, “*il reinserimento dei detenuti esperienze applicative e novità legislative*”, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 45
- **La Regina. K**, *Istruzione e formazione professionale*, Torino, Giappichelli 2020, pp.39-56
- **Schnepel K.T**, *Good Jobs and Recidivism*, The Economic Journal,2018 pp. 447-469
- **Sedgley.S, Scott.C.E, Williams.N.A, Frederick. D**, *Prison’s Dilemma: Do Education and Jobs Programmes Affect Recidivism?* *Economica*,2008, pp. 497-517.
- **Goffman. E**, *Asylums. Le istituzioni totali: I meccanismi dell’esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi editore, 1968.
- **Sofri. A**, *Le Prigioni degli altri*, Palermo, 1993

Sitografia

- **Luciani M.** “*Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*”, <https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/impresa-sociale/carcere-lavoro-e-impresa-sociale-verso-una-effettiva-rieducazione-dei-detenuiti/>. Consultato il 10/04/2022
- **Ciravegna. D.** “*Il lavoro, bene fondamentale per la persona e questione morale*”, <https://www.politicainsieme.com/il-lavoro-bene-fondamentale-per-la-persona-e-questione-morale-di-daniele-ciravegna>. Consultato il 10/04/2022
- Ministero della giustizia, “*Il lavoro dei detenuti*”, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.page#. Consultato il 14/04/2022
- **Fazzini. L.** “*Giustizia Minorile*” <https://www.osservatoriodiritti.it/2022/02/11/giustizia-minorile/>
- Ristretti, “*pena, rieducazione e lavoro*” <http://www.ristretti.it/> 01/05/2022
- “*Carcere, lavoro e impresa sociale*”: <https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/impresa-sociale/carcere-lavoro-e-impresa-sociale-verso-una-effettiva-rieducazione-dei-detenuiti/> consultato il 04/05/2022
- **Foglia. C.** “*le sindromi penitenziarie*” <http://www.cinziafoglia.it/Images/Sindromi-penitenziarie.pdf> consultato il 05/05/2022
- **Drago. F.** “*Effetto deterrente del carcere*” http://www.ristretti.it/areestudio/homeless/carbone/paper_iza.pdf, consultato il 20/05/2022
- **Decembrotto. L.** “*detenzione e uscita dal carcere*” <https://rivistedigitali.erickson.it/integrazione-scolastica-sociale/archivio/vol-19-n-2/detenzione-e-uscita-dal-carcere/>, consultato il 01/06/2022
- **Casella. A.** “*Un mondo parallelo, oltre le mura del carcere*” http://www.antonioacasella.eu/nume/Chander_2018.pdf, consultato il 10/06/2022
- AspBologna, “*il detenuto a fine pena*”, <https://www.aspbologna.it/liberi-dentro->

[eduradio/servizi-erogati/inclusione-sociale/liberi-dentro-eduradio/il-detenuto-a-fine-pena-in-che-modo-interviene-l-ordinamento-penitenziario-in-questo-momento,](#)

consultato il 10/06/2022

- **Roselli. L.**, *“L’inserimento lavorativo per detenuti ed ex detenuti”*
<http://www.ristretti.it/>, consultato il 12/06/2022
- **Adir**, *“il reinserimento lavorativo dei detenuti”*
<http://www.adir.unifi.it/rivista/2008/furfaro/cap2.htm#69>, consultato il 15/06/2022
- **Sirio**, cooperativa sociale: <https://www.siriocoop.net/chi-siamo/> consultato il 15/06/2022
- **Fernando. G.**, *“Compiti dell’assistente sociale nell’U.E.P.E.”*,
<http://www.assistentsociali.org>, consultato il 20/06/2022
- **Galatro. S** *“l’assistente sociale nel sistema penitenziario: un’analisi descrittiva di attività e vissuti nel servizio sociale”* preso da tesi di laurea, pp.33-44:
<https://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/50316/1/>, consultato il 20/06/2022